



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

IX Legislatura - IX Gesetzgebungsperiode
1983 - 1988

SEDUTA **36.** SITZUNG

30.5.1985

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

INDICE**INHALTSANGABE****Disegno di legge n. 2:**

"Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità sanitarie locali", rinvia al Commissario del Governo

pag. 2

Seite 2

Disegno di legge n. 20:

"Reimpianto, ripristino, completamento del Libro fondiario", presentato dalla Giunta regionale

pag. 15

Seite 15

Gesetzentwurf Nr. 2:

"Bestimmungen über die Rechnungsprüferkollegien der lokalen Sanitätseinheiten", vom Regierungskommissär rückverwiesen

Gesetzentwurf Nr. 20:

"Wiederanlegung, Wiederherstellung und Ergänzung des Grundbuches", eingebracht vom Regionalausschuß

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

| | |
|--|---|
| RUBNER (Südtiroler Volkspartei) | pag. 3-20 |
| BOESSO (Partito Repubblicano Italiano) | " 10-58 |
| LORENZINI (Democrazia Cristiana) | " 13 |
| von EGEN (Südtiroler Volkspartei) | " 15-21-33-36-38-40- 42-44-45-51-53-55 |
| AERDIZZONE EMERI (Lista Alternativa Lista/ Alternative Liste Grüne Liste) | " 20-33-36-40-45-51- 55-56-60 |
| BENDIKTER (Südtiroler Volspartei) | " 26-37-38-42-44-50-52 |
| MARZARI (Sinistra Indipendente) | " 53-55-60 |
| MAYR (Südtiroler Volkspartei) | " 60 |

Presidenza del Presidente Sembenotti

(Ore 9.55)

PRESIDENTE: Prego i signori consiglieri di voler scusare il ritardo nell'inizio dei lavori, ma mi è stato chiesto di poter ritardare perché fosse concessa la possibilità di fare una seduta di gruppo, che non è ancora finita.

Procediamo all'appello nominale.

VALENTIN: (Procede all'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Langer, Saurer, Zingerle, Piccoli Rensi, Rella, Spögler e Tonelli.

Diamo lettura del processo verbale della seduta precedente.

TOMAZZONI: (Dà lettura del processo verbale della seduta 23 maggio 1985)

PRESIDENTE: Vi sono osservazioni sul processo verbale? Nessuna.

Il processo verbale si intende approvato.

Signori consiglieri, abbiamo letto sulla stampa e comunque abbiamo saputo dai mass-media quanto è avvenuto ieri in occasione di una partita di calcio che si è disputata a Bruxelles, tra le squadre di calcio Juventus e Liverpool.

A parte qualsiasi considerazione di carattere sportivo, quanto è avvenuto sembra debba essere stigmatizzato da tutta la società civile perché questo rappresenta un atto di violenza, di follia, atto inconsulto e assolutamente fuori luogo.

Nell'esprimere la nostra condanna per questa, purtroppo non nuova, dimostrazione di violenza folle, esprimiamo contemporaneamente il nostro rammarico ed il cordoglio per le famiglie di coloro che hanno perso la vita in questa triste occasione.

(Il Consiglio osserva un minuto di raccoglimento)

Comunicazioni:

In data 23 maggio 1985 i Consiglieri Frasnelli, Peterlini, Valentin, Achmüller, Kaserer, Messner e Saurer hanno presentato il voto

n. 29, concernente la riforma dell'amministrazione del mercato del lavoro e del collocamento.

In data 28 maggio 1985 è pervenuta comunicazione che il gruppo consiliare formato dai consiglieri regionali Binelli, Tretter e Sembenotti assume la nuova denominazione: U.A.T.T.-Stella Alpina e capogruppo è stato designato il cons. Eugenio Binelli.

In data 29 maggio è pervenuta comunicazione che il gruppo consiliare formato dai consiglieri regionali Casagranda e Fedel assume la nuova denominazione P.P.T.T.-U.E. Due Stelle Alpine e capogruppo è stato designato il cons. Domenico Fedel.

Iniziamo la trattazione dell'ordine del giorno. Rendo noto che dalla riunione dei Capigruppo è uscita la proposta di anticipare la trattazione dei punti 21) e 22), ossia dei disegni di legge n. 2: "Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità sanitarie locali", rinviato dal Commissario del Governo, e n. 20: "Reimpianto, ripristino, completamento del Libro fondiario", presentato dalla Giunta regionale.

Se nessuno prende la parola, metto in votazione la proposta di anticipazione di questi due punti 21) e 22) nell'ordine in cui io li ho esposti.

L'anticipazione è approvata a maggioranza, con 2 voti di astensione.

Punto 21) dell'ordine del giorno: "Disegno di legge n. 2: "Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità sanitarie locali"", rinviato dal Governo.

Dò lettura della lettera di rinvio.

"Con riferimento alla lettera sopradistinta, si comunica che il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale il disegno di legge indicato in oggetto, avendo rilevato, in ordine all'articolo 2, 1° comma, che anche il nuovo testo esclude il componente del Ministero del Tesoro di cui all'art. 13, 6° comma, della legge statale 26 aprile 1982, n. 181. La predetta disposizione è illegittima in quanto la Regione, nella specie, incontra il limite dell'interesse nazionale correlato ai profili della programmazione economico-finanziaria, che trova espressione nel predetto articolo 13 ai fini del coordinamento statale in tema di finanza pubblica integrata, oltre che nel limite delle norme fondamentali della riforma economico-sociale di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal citato articolo 13 della legge 181/1982."

Si restituiscono due copie del provvedimento rinviato.

Il provvedimento è andato in Commissione e prego il relatore di leggere la relazione della II^a Commissione legislativa.

RUBNER: Am 14. März 1985 hat die 2. Gesetzgebungskommission den von der Regierung am 21. Dezember 1984 rückverwiesenen Gesetzentwurf Nr. 2: "Bestimmungen über die Rechnungsprüferkollegien der lokalen Sanitätseinheiten" beraten.

Die Kommission hat den von Assessor Erminio Lorenzini erläuterten Vorschlag des Regionalausschusses übernommen und die ersten sechs Artikel des Gesetzentwurfes ohne Debatte einstimmig neuerdings gutgeheißen; der Artikel 7 ist aufgehoben worden, da dieser Sachbereich Gegenstand einer anderen Gesetzesmaßnahme, die der Regionalausschuß ehestens einzubringen beabsichtigt, sein wird.

Der Gesetzentwurf wird nun dem Regionalrat zur Beratung zugesandt.

(Il giorno 14 marzo 1985 la II^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 2: "Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità sanitarie locali", rinviato dal Governo in data 21 dicembre 1984.

Facendo propria' la proposta della Giunta regionale, illustrata dall'Assessore Erminio Lorenzini, la Commissione ha riapprovato all'unanimità, senza discussione, i primi 6 articoli del disegno di legge, sopprimendo l'articolo 7, la cui materia formerà oggetto di altro provvedimento legislativo, che la Giunta regionale si riserva di presentare quanto prima.

Il disegno di legge viene ora inviato all'esame del Consiglio regionale.)

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Chi chiede di intervenire? Nessuno.

Allora pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge.

E' approvato a maggioranza, con 3 astensioni.

Art. 1

Agli organi dell'Unità sanitaria locale, di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è aggiunto il Collegio dei revisori.

Art. 1

1. Den Organen der lokalen Sanitätseinheiten nach Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 30. April 1980, Nr. 6, wird das Rechnungsprüferkollegium hinzugefügt.

E' aperta la discussione sull'art. 1. Nessuno chiede la parola.

Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'art. 1.
L'art. 1 è approvato a maggioranza, con 4 astensioni.

Art. 2
(Composizione)

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri scelti fra persone esperte in materia amministrativo-contabile. Due dei componenti sono designati dalla Giunta provinciale, uno dei quali deve essere iscritto nell'albo dei dottori-commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Uno dei due membri designati dalla Giunta provinciale deve essere scelto tra quelli indicati dalle minoranze politiche del Consiglio provinciale. Il terzo componente è designato dall'Assemblea generale dell'Unità sanitaria interessata.

La presidenza del Collegio è assunta dal componente eletto dall'Assemblea dell'Unità sanitaria locale. Il Collegio elegge nel suo seno il vicepresidente.

Non possono essere designati membri del Collegio il presidente ed i componenti in carica di comitati di gestione di Unità sanitarie locali della regione, i loro parenti fino al quarto grado ed i loro affini fino al secondo grado, i dipendenti dell'Unità sanitaria locale, nonché coloro che siano legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'Unità sanitaria locale medesima e gli operatori professionali a rapporto convenzionale con la stessa.

Non possono inoltre far parte del Collegio:

- i fornitori dell'Unità sanitaria locale, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nell'ambito dell'Unità sanitaria locale medesima;
- coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 2

1. Das Rechnungsprüferkollegium setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen, die unter Personen ausgewählt werden, die auf dem Verwaltungs- und Buchhaltsungsgebiet fachkundig sind. Zwei Mitglieder werden vom Landesausschuß namhaft gemacht; eines davon muß im Berufsverzeichnis der Doktoren in Handelsrecht oder der Rechnungsführer oder im Verzeichnis der amtlichen Rechnungsprüfer eingetragen sein. Eines der zwei vom Landesausschuß namhaft gemachten Mitglieder muß unter jenen Personen ausgewählt werden, die von den politischen Minderheiten des Landtages vorgeschlagen werden. Das dritte Mitglied wird von der Vollversammlung der betroffenen Sanitätseinheit namhaft gemacht.
2. Der Vorsitz im Kollegium wird vom Mitglied geführt, das von der Vollversammlung der lokalen Sanitätseinheit gewählt worden ist. Das Kollegium wählt den stellvertretenden Vorsitzenden aus seiner Mitte.
3. Zu Mitgliedern des Rechnungsprüferkollegiums dürfen der amtierende Vorsitzende und die amtierenden Mitglieder der Verwaltungsräte der lokalen Sanitätseinheiten der Region, deren Verwandte bis zum vierten Grad und deren Verschwägerte bis zum zweiten Grad, die Bediensteten der lokalen Sanitätseinheit sowie diejenigen nicht namhaft gemacht werden, die durch ein dauerndes vergütetes Arbeitsverhältnis an dieselbe lokale Sanitätseinheit gebunden sind, und die Mitarbeiter, die damit ein Vertragverhältnis haben.
4. Dem Rechnungsprüferkollegium dürfen ferner nicht angehören:
 - die Lieferanten der lokalen Sanitätseinheit, die Inhaber, die Gesellschafter, die Verwalter, die Geschäftsführer von privaten Sanitätseinrichtungen, die im Gebietsbereich derselben lokalen Sanitätseinheit ihren Sitz haben;
 - diejenigen die wegen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Tätigkeit der lokalen Sanitätseinheit ein Streitverfahren anhängig haben, oder diejenigen, die wegen einer fälligen Bargeldschuld ihr gegenüber im Sinne des Artikels 1219 des Zivilgesetzbuches in Verzug versetzt worden sind oder sich in der Lage gemäß Absatz 2 desselben Artikels befinden.

E' aperta la discussione sull'art. 2. Chi chiede di intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 2.

E' approvato a maggioranza, con 2 astensioni.

Art. 3

(Nomina e funzionamento)

Il Collegio dei revisori è nominato con deliberazione della Giunta provinciale territorialmente competente e dura in carica cinque anni a decorrere dalla data della nomina.

I membri del Collegio permangono in carica fino alla loro sostituzione, salvo il caso di decadenza.

I componenti cessati dalla carica per scadenza del mandato possono essere riconfermati.

Nei confronti dei componenti del Collegio dei revisori si applicano le cause di decadenza dalla carica previste dall'articolo 12 della legge regionale 30 parile 1980, n. 6. La decadenza è pronunciata dalla Giunta provinciale.

Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'Unità sanitaria locale.

Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza del presidente o del vicepresidente e di un membro.

Per l'esercizio delle funzioni loro affidate, i membri del Collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea generale e del Comitato di gestione. A tal fine debbono essere invitati alle riunioni. Possono altresì prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e servizi dell'Unità sanitaria locale.

Art. 3

(Ernennung und Tätigkeit)

1. Das Rechnungsprüferkollegium wird mit Beschuß des örtlich zuständigen Landesausschusses ernannt und bleibt fünf Jahre vom Zeitpunkt der Ernennung an im Amt.

2. Außer bei Amtsverlust bleiben die Rechnungsprüfer bis zu ihrer Ersetzung im Amt.

3. Die Rechnungsprüfer, deren Mandat verfallen ist, können wiederbestätigt werden.

4. Auf die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums werden die im Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 30. April 1980, Nr. 6 vor gesehenen Verfallsgründe angewandt. Der Amtsverfall wird vom Landesausschuß erklärt.

5. Das Rechnungsprüferkollegium tritt wenigstens einmal im Monat beim Sitz der lokalen Sanitätseinheit zusammen.

6. Für die Beschußfähigkeit des Rechnungsprüferkollegiums ist die Anwesenheit des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden und eines Mitgliedes erforderlich.

7. Für die Ausübung der ihnen übertragenen Befugnisse können die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums ohne Stimmrecht den Sitzungen der Vollversammlung und des Verwaltungsrates beiwohnen. Zu diesem Zwecke müssen sie zu den Sitzungen eingeladen werden. Sie können ferner in sämtliche Verwaltungs- und Buchhaltungsakte Einsicht nehmen und Kontrollen bei den Ämtern und Diensten der lokalen Sanitätseinheit vornehmen.

E' aperta la discussione sull'art. 3. Chi chiede di intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 3.

E' approvato a maggioranza, con 2 astensioni.

Art. 4

(Attribuzioni)

Il Collegio dei revisori vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità sanitaria locale.

In particolare il Collegio:

- a) controlla i rendiconti di cui all'articolo 50 - II° comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, li sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo contabile dell'Unità sanitaria locale da trasmettere alla Giunta provinciale, ai Ministeri della sanità e del tesoro ed all'Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale;
- b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, nonché la regolarità del rendiconto generale annuale e la sua rispondenza alle risultanze dei libri e registri obbligatori;
- c) redige una propria relazione da allegare al rendiconto generale annuale;
- d) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa;
- e) riferisce all'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale e alla

Giunta provinciale sui risultati dell'attività di vigilanza, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa;

- f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da disposizioni di legge.

Art. 4

(Befugnisse)

1. Dem Rechnungsprüferkollegium obliegt die Aufsicht über die verwaltungstechnische und buchhalterische Geschäftsgebarung der lokalen Sanitätseinheit.

2. Insbesondere stehen dem Rechnungsprüferkollegium die nachstehenden Aufgaben zu:

- a) es überprüft die Rechnungslegungen nach Artikel 50 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 833, unterschreibt sie und faßt einen Trimesterbericht über die verwaltungstechnische und buchhalterische Gebarung der lokalen Sanitätseinheit ab, der dem Landesausschuß, dem Ministerium für Gesundheitswesen und dem Schatzministerium sowie der Vollversammlung der lokalen Sanitätseinheit zuzuleiten ist;
- b) es überprüft die Ordnungsmäßigkeit der Buchungen und der Buchungsvorgänge sowie die Ordnungsmäßigkeit der allgemeinen jährlichen Rechnungslegung sowie deren Übereinstimmung mit den Ergebnissen der vorgeschriebenen Bücher und Register;
- c) es verfaßt einen eigenen Bericht, welcher der allgemeinen jährlichen Rechnungslegung beizufügen ist;
- d) es nimmt mindestens dreimonatige Kassaüberprüfungen vor;
- e) es berichtet der Vollversammlung der lokalen Sanitätseinheit und dem Landesausschuß über die Ergebnisse der Aufsichtstätigkeit, wobei es auch Urteile in bezug auf den in der Ausgabengebarung erreichten Wirtschafts- und Leistungsfähigkeitsgrad abgibt;
- f) es nimmt jede andere ihm durch Gesetzesbestimmungen übertragene Befugnis wahr.

E' aperta la discussione sull'art. 4. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'art. 4.
E' approvato a maggioranza, con 3 astensioni.

Art. 5
(Composizione proporzionale)

La composizione del Collegio dei revisori delle Unità sanitarie locali della Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nelle assemblee generali delle Unità sanitarie locali medesime.

Art. 5
(Verhältnismäßige Zusammensetzung)

1 Die Zusammensetzung des Rechnungsprüferkollegiums der lokalen Sanitätseinheiten in der Provinz Bozen muß an die Stärke der Sprachgruppen angepaßt sein, wie sie in den Vollversammlungen der lokalen Sanitätseinheiten vertreten sind.

E' aperta la discussione sull'art. 5. Nessuno chiede la parola.

E' in votazione l'art. 5.
E' approvato a maggioranza, con 1 voto contrario e 1 astensione.

Art. 6
(Indennità)

Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori è corrisposto un compenso annuo pari al trenta per cento, rispettivamente al venti per cento dell'indennità spettante al presidente del Comitato di gestione, prescindendo da eventuali riduzioni derivanti da cumulo di cariche pubbliche.

Ai componenti del Collegio compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per il personale dei ruoli nominativi provinciali del servizio sanitario nazionale di posizione funzionale apicale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, per i periodi di effettivo esercizio delle funzioni, anche se anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, ai presidenti ed ai componenti dei Collegi dei revisori costituiti in via straordinaria ai sensi dell'art. 17 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 6

(Entschädigung)

1. Dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Rechnungsprüferkollegiums wird eine Jahresentschädigung in Höhe von dreißig Prozent beziehungsweise von zwanzig Prozent der Entschädigung bezahlt, die dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates zusteht, wobei von eventuellen Herabsetzungen aufgrund der Häufung öffentlicher Ämter abgesehen wird.
2. Den Mitgliedern des Rechnungsprüferkollegiums steht ferner der Ersatz der Fahrtkosten und die Außendienstvergütung in den Fällen und nach den Einzelvorschriften zu, die für das Personal der nominellen Landesstellenpläne des staatlichen Gesundheitsdienstes für die Spitzenfunktionspositionen vorgesehen sind.
3. Die Bestimmungen gemäß vorstehenden Absätzen werden für die Zeiträume effektiver Funktionsausübung auch vor Inkrafttreten dieses Gesetzes auf die Vorsitzenden und Mitglieder der Rechnungsprüferkollegien ausgedehnt, die außerordentlich gemäß Artikel 17 des G.D. vom 12. September 1983, Nr. 463, mit Änderungen umgewandelt in das Gesetz vom 11. November 1983, Nr. 638, eingesetzt worden sind.

E' aperta la discussione sull'art. 6.

Ha chiesto di parlare il cons. Boesso. Ne ha facoltà.

BOESSO: Egregi colleghi, mi rivolgo all'assessore Lorenzini ed esprimo la mia meraviglia perché questo art. 6 dimostra o l'incomprensione della spesa pubblica o veramente qui si fanno delle leggi e non si pensa a cosa costeranno.

Io non so se avete fatto i conti! Questo art. 6 costa dei milioni in forma scandalosa, nei confronti anche dei commercialisti che fanno questo stesso lavoro in aziende più grandi delle U.S.L.! E' inutile che tutti i partiti vadano a dire: diamo un freno al dilagamento della spesa pubblica, quando noi qui siamo insensibili e non prendiamo neanche una matita per fare i conti.

Io ho già detto che i quattro comitati di gestione della provincia di Bolzano sono costati mezzo miliardo nel 1984, ed è uno scandalo, perchè, tre anni prima, costavano 35 milioni quelle stesse

operazioni! I revisori dei conti, tre anni prima, costavano 72.000 lire all'anno. Certo, non era giusto convocarli una volta all'anno per vedere le cose già fatte o per lasciare approvare il bilancio per decorrenza di termini, come è successo per sei anni in certe U.S.L.! Ma dalle 72.000 lire, per una sola U.S.L., passare a 20 milioni è scandaloso!

Vi faccio i calcoli. Io non so se l'assessore ha fatto i calcoli. Il Presidente della U.S.L. di Bolzano prende, recentemente, perché le U.S.L. si sono tutte aumentato i compensi ai signori commissari, prende 2.600.000 lire al mese, come il sindaco della città. Il 30%, pertanto, sono 780.000 lire al mese al presidente del collegio dei sindaci e 500.000 lire ai suoi due compagni, che porta a 20 milioni di spesa annua! Qui c'è qualche commercialista? Ma lo sapete che il massimo compenso per il collegio de sindaci è 3.500.000, più le spese, perché anche qui c'è scritto poi che avranno le spese di trasferimento.

Dunque, signori, ma non ci vergognamo qui a dissipare il denaro pubblico, dare 20 milioni a tre signori, che fanno una revisione, quando nel più grosso stabilimento di Bolzano o di Trento i revisori prendono, per tariffa nazionale, 3.500.000 lire all'anno?! Ma insomma, vogliamo ragionare un attimo e mettere veramente freno al dilagamento della spesa pubblica, con questo atto? Cominciamo nei comuni, cominciamo in Regione, cominciamo in Provincia, altrimenti ci dobbiamo vergognare, assieme ai nostri partiti, di andare a blaterare il no alla spesa, o al sì o al no, adesso per il referendum, e poi dire che bisogna dire no, e quelli che dicono sì; invece, bisogna che dicono: eliminate le spese.

I politici fanno pena, se non mettono inizialmente freno a questa dilapidazione dei soldi!

E poi c'è anche in viaggio una legge che aumenterà ulteriormente i compensi dei sindaci; e sarà un meccanismo perverso, perché il presidente prenderà come il sindaco del capoluogo e questo, col suo 30%, è aggregato.

Dunque, assessore Lorenzini, e mi auguro che faccia sua questa proposta, lei porti a gettone, perché questa legge, che dice che basta che si presentino una volta e gli si dà 780.000 lire, è uno scandalo che fa vergogna! Ci dobbiamo vergognare davanti a una cosa del genere: di dare a un presidente, che basta si presenti una volta al mese, 780.000 lire di compenso.

Lei deve far suo un emendamento, assessore; diamoci 100.000 lire per presenza. I presidenti di commissioni legislative prendono 50.000 lire: diamocene 100.000; se vanno 3 volte, avranno 300.000 lire, se vanno una volta, avranno 100.000 lire. Ma questo 30% è una cosa

vergognosa, non degna di coloro che approverebbero questo art. 6. E, se lo approvano, è perché non hanno fatto i conti.

Ci sono quattro U.S.L. in Provincia di Bolzano e undici in Provincia di Trento. I conti di Trento non li conosco molto bene, ma io conosco molto bene quelli di Bolzano. Il solo comitato di gestione della U.S.L. centro-sud costa al contribuente, per amministrare, 10.700.000 lire al mese. Ma vogliamo ragionare?! Dieci milioni un comitato di gestione! E poi adesso ci mettiamo altri tre signori, che verrebbero a costare 1.800.000 lire al mese. E' una cosa indecente!

Io invito veramente, in forma tranquilla, a sospendere la seduta e facciamo i conti con la matita. Non si può presentarsi, alla vigilia del referendum, ai cittadini e dire: voi, signori disoccupati, non avrete nulla; se vince il sì, perché non avete le famose 27.000 lire e le avranno solo i lavoratori. Vi danno ragione quelli che devono dire che i politici devono mettere freno alla spesa pubblica! E lo dobbiamo dimostrare noi questa mattina, cambiando questo famigerato art. 6.

E' un anno che mi batto contro questo sperpero. Attualmente si spende ovviamente di più, perché, facendosi rinviare questa legge, l'anno scorso sono andati avanti i cosiddetti revisori dei conti provenienti dalle Ragionerie dello Stato; e lei sa benissimo che a Brunico va un signore che viene da Brescia; a Merano va un signore che viene da Vicenza, pertanto sta tre giorni in trasferta, ha la macchina. E' uno schifio generale, che ho già denunciato l'anno scorso.

C'è stato un anno di tempo! Io personalmente mi sono rivolto all'assessore, ho fornito una tabella. Ci sono regioni che danno 20.000 lire per seduta, 15.000 lire, ma cifre di questo genere non esistono!

Pertanto, signor assessore, lei mi spieghi come si sente di firmare e di essere responsabile di dare ai revisori dei conti delle U.S.L. di Bolzano e anche a quella di Merano, perché si parla di bacino di 100.000 abitanti, non delle città! Stiamo attenti perché le nostre U.S.L., per esempio Merano che ha 32.000 abitanti, no, sono organizzate per bacino che è più di 100.000 abitanti e ha lo stesso trattamento di Bolzano.

A parte poi che uno fa il vicesindaco con lo stipendio anche di vicesindaco; un altro, il tuo collega, Balzarini, Fantini, è sindaco di Bronzolo, ha già uno stipendio come sindaco di Bronzolo, ecc.! Insomma, il carrozzone è veramente immenso.

Pertanto, Merano e Bolzano dovrebbero spendere circa 22 milioni all'anno per i revisori dei conti! Ma, signori consiglieri, io mi rivolgo alla vostra sensibilità: non si può accettare questo art. 6.

La Giunta deve farci un pensierino, ritirare e modificare. Diamo 50 o 100 mila lire per seduta. La dignità del professionista è salva: 100 al presidente del collegio dei sindaci e 80 ai sindaci; nelle U.S.L. più piccole diamo 50 e 40.

Ma non si può accettare questo meccanismo perverso! Io - e mi riservo di sentire qualche altro collega che vorrà essere così cortese di intervenire con dati alla mano - mi auguro che questa spesa, che porterà oltre il miliardo, venga ridimensionata. Già mezzo miliardo lo spendevamo nelle quattro U.S.L. senza i sindaci, poi le 11 di Trento costeranno altrettanto; aggiungiamo altri 100 milioni per i revisori di Bolzano, altri cento, perché sono 11 collegi sindacali in sede, praticamente andiamo a spendere un miliardo, per signori che dovrebbero farlo forse anche volontariamente. Va bene, nel 1890 c'erano le opere pie, non erano nemmeno retribuiti. Poi si era volontari. Io mi ricordo il povero cav. Battisti, al quale ho fatto una guerra, l'ho mandato anche sotto processo quasi, prendeva 200 mila lire al mese a fare il presidente della U.S.L. di Bolzano. E io lo ho fatto anche incriminare per via degli acquisti a trattativa privata. Sono stati tutti assolti, sono stati tutti amnestati.

Adesso però non si può dire: prende come il sindaco e poi qui i consiglieri non vanno a vedere cosa prende il sindaco. Il sindaco prende 2.600.000 lire. Poi il 30% del sindaco.

Allora, signor Presidente della Giunta, io chiedo di dare un tanto per seduta, 100 mila e 80 mila, 50 e 40 mila, decidete voi e io darò il mio voto favorevole, ma non su questo 30%, che è un'applicazione perversa ed è la dissipazione autorizzata di denaro pubblico.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'assessore Lorenzini. Ne ha facoltà.

LORENZINI: Grazie, e grazie anche al cons. Mitolo, perché mi dà la possibilità - poi faccio una richiesta anche sul piano dello svolgimento dei lavori - di fare una breve premessa, in risposta, in coda al discorso che ha fatto il cons. Boesso.

Certamente la spesa pubblica, le spese che pesano appunto sui bilanci della pubblica amministrazione, l'eccessiva spesa ci preoccupa e preoccupa non solo il cons. Boesso, lo tranquillizzo: preoccupa anche noi, le nostre forze politiche e la Giunta.

Noi eravamo arrivati alla proposta della percentualizzazione, anche facendo tesoro della esperienza che c'è in altre regioni e anche perché ci sembrava abbastanza equa. Forse abbiamo

tenuto conto un po' della situazione trentina, che vede le indennità, per quanto concerne i presidenti dei compensori nel nostro caso, che collimano con le U.S.L., abbastanza contenute, rispetto a una realtà diversa, che è quella di Bolzano. E allora effettivamente può darsi che questa divaricazione avvenga proprio percentualizzando, che è un parametro fisso, però su dati diversi e quindi può esserci questo tipo di divaricazione.

Per cui io proponrei, al Presidente del Consiglio e all'Assemblea, una sospensione di 5-10 minuti al massimo, per poter concordare fra i Capigruppo una posizione unitaria, anche perché siamo un po' tutti preoccupati di evitare una differenziazione tra persone che svolgono fra l'altro lo stesso ruolo, Bolzano e Trento, e quindi trovare una omogeneità.

Per cui riformulo questa proposta di sospensione, che credo non debba durare più di 10 o 15 minuti al massimo.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Mitolo. Ne ha facoltà.

MITOLO: Una proposta di sospensione e di riunione dei Capigruppo, senz'altro la accolgo, altrimenti svolgo il mio intervento.

PRESIDENTE: C'è la proposta di sospensione del Consiglio per 15 minuti.

Se nessuno si oppone, la proposta viene accettata.

Il Consiglio è sospeso per 15 minuti. I Capigruppo sono convocati nella saletta delle Commissioni.

(Ore 10.37)

(Ore 11.21)

PRESIDENTE: Prego i signori consiglieri di prendere posto. La seduta riprende.

Dal collegio dei Capigruppo è emerso il fatto che l'art. 6 dovrebbe essere emendato, ma non si è trovato l'accordo sulla proposizione di un emendamento. Pertanto, ai fini di poter concordare un emendamento definitivo, si è deciso di fare la richiesta di sospensione della discussione del disegno di legge, per passare al punto successivo dell'ordine del giorno.

Pertanto suspendiamo la discussione di questo disegno di legge e la rinviamo alla prossima seduta, mentre proseguiamo nella

trattazione dell'ordine del giorno.

Punto 22) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 20: "Reimpianto, ripristino, completamento del Libro fondiario", presentato dalla Giunta regionale.

La parola alla Giunta, per la lettura della relazione.

von EGEN:

Die Bestimmungen betreffend die Anlegung des Grundbuches sind im Gesetz vom 25. Juli 1871, RGBl. Nr. 96 und im Landesgesetz vom 17. März 1897, LGBl. Nr. 9 enthalten. Es handelt sich um österreichische Bestimmungen, die mit kgl. Dekret vom 28. März 1929, Nr. 499 in Kraft belassen wurden: die Anlegung wurde in allen Katastralgemeinden der Region bis 1957 abgeschlossen.

Darauf waren auf Grund derselben Bestimmungen und, genauer gesagt, des § 21 des Gesetzes 96/1871, des § 98 RGBl. des Landesgesetzes Nr. 9/1897 LGBl. bis zu drei Kommissionen für die Wiederherstellung des Grundbuches in jenen Katastralgemeinden tätig, wo das Hauptbuch auf Grund von Überschwemmungen, Feuerbrünsten oder anderen Naturereignissen unbrauchbar geworden war (seit 1956 haben bis heute 41 Katastralgemeinden ein neues Grundbuch erhalten).

Gerade in der Anwendung der geltenden Bestimmungen wurde die Notwendigkeit eines neuen Gesetzes erkannt, das organisch die Regelung des Sachbereiches übernimmt und insbesondere für die Wiederherstellung die spezifischen Tatbestände berücksichtigt.

Die Region hat auf dem Sachgebiet der Anlegung (ein Sachbereich, in dem sie kraft Art. 4 Z. 5 des Statutes primäre Zuständigkeit besitzt) mit dem Regionalgesetz vom 8. November 1950, Nr. 17 und vor kurzem mit dem Regionalgesetz vom 18. November 1982, Nr. 9 (Ernennung der Kommissäre) Gesetzgebungstätigkeit ausgeübt.

Mit diesem Vorschlag werden die spezifischen Bestimmungen über die Anlegung auch auf Grund der in diesen letzten Jahren gesammelten Erfahrungen neu geregelt.

Im besonderen wird die Wiederanlegung für die hypothetischen Fälle eines gänzlichen Verlustes eines Grundbuches und die Ergänzung für die Fälle vorgesehen, in denen irgendeine Parzelle ausgelassen wurde; der Sachbereich der Wiederherstellung wird außerdem neu überprüft, wobei die in der vorhergehenden Ordnung vorgeschenen Voraussetzungen durch verschiedene und sachbezogenere Bedingungen zur Rechtfertigung der Wiederherstellung ersetzt werden und die bereits im Grundbuch, das außer Gebrauch gesetzt wird, bestehenden Lasten berücksichtigt werden.

Sowohl für die Wiederanlegung als auch für die Wiederherstellung ist auch das "Teilverfahren" vorgesehen, d.h. beschränkt auf genau festgelegte Zentren und Gebiete, wo sich die obgenannten Notwendigkeiten ergeben.

Die Bestimmungen über das Berichtigungsverfahren wurden überprüft und ergänzt.

Für die Ergänzung wurde die Verordnung des Justizministeriums vom 9. Jänner 1889, Nr. 621 wiedergegeben und mit dem allgemeinen Wortlaut des Gesetzentwurfes koordiniert.

Der erste Titel betrifft die "Wiederanlegung", d.h. den Fall, in dem das Grundbuch vollständig unbrauchbar ist oder zerstört wurde, und die Wiederherstellung, im Falle, daß für das bestehende Grundbuch eine schwere Nichtübereinstimmung zwischen dem Grundbuchs- und Katasterstand und dem tatsächlichen Zustand eingetreten ist. Sowohl die Wiederanlegung als auch die Wiederherstellung kann gänzlich oder teilweise durchgeführt werden. Die Art. 2 bis 4 - I. Abschnitt - setzen das Verfahren zur Einleitung der Wiederanlegung und Wiederherstellung sowie die Aufgaben der Kommission fest.

Der II. Abschnitt betrifft die Vorbereitungsarbeiten und das Verfahren zum Beginn der Arbeiten und der Veröffentlichung der entsprechenden Akte, die Pflichten der Gemeinde und der Region, die

Einberufung der Parteien und die Aufgaben des Kommissärs, des Bezirksrichters und der Vertrauenspersonen.

Der III. Abschnitt behandelt den Gegenstand und die Abwicklung der Erhebungen sowie die Verfassung der Niederschriften.

Im IV. Abschnitt werden die Einzelvorschriften zur Verfassung der Einlagen und der Besitzbögen und im V. Abschnitt jene über die Verhandlungen betreffend Rekurse festgelegt.

Der VI. Abschnitt enthält die in den vorhergehenden Bestimmungen nicht vorgesehenen besonderen Bestimmungen betreffend die Wiederherstellung, deren Einführung jedoch wegen der Vollständigkeit des Verfahrens als notwendig erachtet wurde.

Im II. Kapitel ist das Überprüfungsverfahren durch die beim Oberlandesgericht eigens errichtete Kommission wiedergegeben, während im III. Kapitel die Bestimmungen betreffend die nachfolgenden Erhebungen enthalten sind, ähnlich wie es im IV. Kapitel für das vorgesehene Berichtigungsverfahren nach der Eröffnung des Grundbuches zur allfälligen Korrektur von Fehlern und zur Vervollständigung vorgesehen ist.

Für die Wiederanlegung (II. Abschnitt des IV. Kapitels) bzw. für die Wiederherstellung (III. Abschnitt desselben Kapitels) werden Besonderheiten des entsprechenden Berichtigungsverfahrens vorgesehen.

Im V. Kapitel ist das Vervollständigungsverfahren im Falle einer bei der Anlegung unterlassenen Eintragung einer Liegenschaft vorgesehen.

In den Übergangs- und Schlußbestimmungen ist neben dem Hinweis auf die Anhängigkeit des Verfahrens und auf die Gültigkeit der Katastralakte in den Auszügen und Besitzbögen vorgesehen, daß mit Inkrafttreten der neuen Bestimmungen die vorherigen Bestimmungen nicht mehr angewandt werden.

Es ist schließlich vorgesehen, daß die Zusammensetzung der im Gebiet der Provinz Bozen tätigen Kommissionen zur Wiederanlegung oder Wiederherstellung sich der Stärke der Sprachgruppen anpassen muß, wie sie im Gemeinderat vertreten sind.

Dieser Gesetzentwurf bezweckt, nicht nur die alten Bestimmungen zu vereinheitlichen, sondern auch die Notwendigkeit zu berücksichtigen, die Verfahren zu erleichtern, ohne sie dabei in ihrem Wesen zu ändern, um eine bessere Regelung des Gebietes zu ermöglichen.

(Le disposizioni che riguardano l'impianto del Libro fondiario sono contenute nella legge 25 luglio 1871 B.L.I. n. 96 e nella legge provinciale 17 marzo 1897, B.L.P. n. 9, normative austriache mantenute in vigore col R.D. 28 marzo 1929, n. 499: l'impianto è stato completato in tutti i comuni catastali della Regione fino al 1957.

Successivamente, sulla base della stessa normativa e precisamente del par. 21 della legge 96/1871, del par. 98 B.L.I. della L.P. n. 9/1897 B.L.P., hanno operato fino a tre commissioni per il ripristino del Libro fondiario in quei comuni catastali ove il Libro maestro era divenuto inservibile a causa di alluvioni, incendi od altri fatti naturali (sono 41 i comuni catastali che hanno avuto un nuovo Libro fondiario dal 1956 ad oggi).

Proprio nella applicazione della normativa esistente si è riscontrata la necessità di una nuova legge che riprenda organicamente la disciplina della materia e, in particolare per il ripristino, consideri le specifiche fattispecie.

La Regione ha legiferato in materia di impianto (materia nella quale è titolare della competenza primaria in forza all'art. 4, n. 5 dello Statuto) con la L.R. 8 novembre 1950, n. 17, e, recentemente, con la L.R. 18 novembre 1982, n. 9 (nomina Commissari).

Con la presente proposta la normativa specifica sull'impianto viene ridisciplinata, anche sulla base delle esperienze acquisite in questi ultimi anni.

In particolare, oltre a prevedere il reimpianto per i casi ipotetici di totale venir meno di un Libro fondiario ed il completamento per i casi in cui sia omessa qualche particella, la materia del ripristino è rivista sostituendo ai requisiti previsti nell'ordinamento precedente diverse e più pertinenti condizioni per giustificare il ripristino e tenendo conto degli aggravi già esistenti nel Libro fondiario che si pone fuori uso. Sia per il reimpianto che per il ripristino è prevista anche la procedura "parziale", ossia limitata a centri e zone ben definite ove si presentino le necessità di cui sopra.

Le norme sulla procedura di rettifica sono state riviste ed aggiornate.

Per il completamento si è riportata, e coordinata col testo generale del disegno di legge, l'ordinanza del Ministero di Giustizia 9 gennaio 1889, n. 621.

Il titolo primo tratta del "reimpianto" ossia del caso in cui il L.F. sia completamente inservibile o distrutto e del ripristino, nel caso in cui, per il Libro fondiario esistente, sia sopravvenuta grave discordanza fra lo stato tavolare e catastale e quello di fatto. Sia il reimpianto che il ripristino può essere totale o parziale. Gli articoli 2 - 4 - Sezione I[^] stabiliscono la procedura per l'avvio del reimpianto e ripristino ed i compiti della commissione.

La sezione II[^] tratta dei lavori preparatori e della procedura di avvio dei lavori e di pubblicazione degli atti relativi, gli obblighi del Comune e della Regione, la convocazione delle parti ed i compiti del Commissario, del Pretore e dei fiduciari.

La sezione III[^] tratta dell'oggetto e dello svolgimento dei rilievi, nonché della compilazione dei verbali.

Nella sezione IV[^] sono stabilite le modalità per la compilazione delle partite e dei fogli di possesso mentre la V[^] quelle sulle udienze reclami.

La sezione VI[^] contiene le disposizioni particolari concernenti il ripristino - che non si ritrovano nella normativa precedente - ma che si è ritenuto necessario introdurre per completezza procedurale.

Nel capo II è riportata la procedura di revisione a cura della Commissione appositamente istituita presso la Corte d'Appello, mentre nel capo III si trovano le norme riguardanti i rilievi posteriori analogamente a quanto previsto nel capo IV per la procedura di rettifica prevista, dopo l'apertura del Libro fondiario per correggere eventuali errori e per il completamento.

Per il reimpianto (sezione II[^] del cap. IV) rispettivamente per il ripristino (sezione III[^] dello stesso capo) sono previste particolarità della relativa procedura di rettifica.

Il capo V riporta la procedura di completamento nel caso di avvenuta omissione di un immobile all'impianto.

Nelle disposizioni transitorie e finali, oltre alla menzione negli estratti e fogli di possesso della pendenza della procedura e la validità degli atti catastali, è prevista la cessazione dell'applicazione delle normative preesistenti con l'entrata in vigore della nuova normativa.

Si ritiene che la presente proposta di legge, oltre ad

unificare le vecchie disposizioni, abbia colto anche l'esigenza di snellire le procedure, pur mantenendole nella loro essenza, per una migliore applicazione della materia.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione, per la relazione.

RUBNER: Die 2. Gesetzgebungskommission hat in der Sitzung vom 14. März 1985 den Gesetzentwurf beraten und ihn nach Überprüfung der einzelnen Artikel einstimmig gebilligt.

Die Kommission hat es als zweckdienlich betrachtet, Artikel 18 auf Vorschlag des Regionalratsabgeordneten Meraner zu ändern und die darin vorgesehene Frist von 20 Tagen auf 30 Tage zu erhöhen.

Der Gesetzentwurf wird nun dem Regionalrat zur Beratung vorgelegt.

(La Seconda Commissione legislativa ha esaminato, nella seduta 14 marzo 1985, il disegno di legge, approvandolo all'unanimità, previo esame dei singoli articoli.

La Commissione ha ritenuto comunque opportuno di modificare, su proposta del Consigliere Meraner, l'articolo 18, elevando il termine di 20 giorni ivi previsto a giorni 30.

Il disegno di legge viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.)

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Chi chiede di intervenire?

Ha chiesto la parola la cons. Emeri. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE EMERI: Signor Presidente, colleghi e colleghi, si tratta di una legge che è piuttosto imponente come testo, come lunghezza del testo, ma in realtà abbastanza insignificante sotto il profilo dei contenuti, perché si tratta di un adattamento della normativa austriaca, attualmente mantenuta in vigore, alla realtà istituzionale della nostra Regione. Riordino che andava senza dubbio fatto - e sotto questo profilo nessuno può obiettare - ma che lascia intatti i reali problemi del settore, problemi che sono attinenti alla insufficienza degli uffici, sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo strettamente organizzativo, per tenere il passo con i tempi, con la nuova realtà economico-sociale.

Sotto questo profilo sarebbe assai importante che si ponesse

mano sia ad un tentativo più organico di coordinazione fra i due uffici, catasto e tavolare, evitando che ci siano funzioni che vengono svolte da tutti e due, e altre che restano magari fuori dall'una e dall'altra attività, sia proprio ad una maggiore efficienza, evitando il pesante carico di arretrato che tuttora grava su entrambi questi uffici.

Andrebbe valutata anche la possibilità, certamente con problemi di competenza non indifferenti, di rendere obbligatoria l'intavolazione della proprietà entro termini precisi a decorrere dal contratto, in modo da rendere veramente il Libro fondiario lo specchio della realtà dei diritti reali.

Io mi auguro che questa legislatura non finisca senza che qualcosa di sostanziale in questo campo venga sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE: La parola all'assessore von Egen.

von EGEN: Ich möchte der Kollegin Emeri antworten und ihr zustimmen, denn es geht darum, die österreichischen Bestimmungen, die 1929 durch ein Dekret übernommen wurden, nun in Form eines Gesetzes zu kleiden.

Es ist hier auch von den Rückständen und von einer besseren Koordinierung zwischen den Grundbuch- und Katasterämtern gesprochen worden. Wie bekannt, ist vor 7 Jahren der Katasterdienst vom Staat der Region delegiert worden und es war die Regionalverwaltung, die sofort erkannt hat, daß diese beiden wichtigen Dienste zusammengehören; deswegen haben wir ja auch um die Delegierung damals gekämpft und die Vorteile sieht man ja bereits, im Trentino haben fast sämtliche Peripherien, die Bezirkshauptorte, die Katasterämter und überall dort, wo ein Grundbuchamt ist, besteht auch ein Katasteramt; man hat sich bemüht beide Dienste noch besser als in der Vergangenheit zu organisieren und diesem Umstand ist Rechnung getragen und Ausdruck verliehen worden.

In Südtirol haben wir ja bereits 5 Katasterämter in Betrieb und es ist unser Wille im Laufe dieser Legislaturperiode sämtliche Katasterämter in Betrieb zu setzen. Ich darf in diesem Zusammenhang vielleicht in Erinnerung rufen, daß wir in Kaltern, Neumarkt, Klausen, Sterzing und in Welsberg auch die Kasterämter hinbringen wollen.

Es fehlen in Schlanders und in Bruneck noch der Gebäudekataster, der Grundkataster besteht bereits und wahrscheinlich wird Bruneck noch im Juli den Gebäudekataster erhalten.

Es ist also Wille der Regionalregierung die Grundbuch- und

Katasterdienste sehr gut zu koordinieren, weil wir der Auffassung sind, daß diese beiden für die Bürger wichtigen Dienste einfach zusammengehören.

Wir haben im Gebiet unserer Region das altösterreichische Grundbuch- und Katastersystem, die sich gegenseitig irgendwie bedingen.

Deswegen kann ich jetzt schon ankündigen, daß wir uns in den nächsten Monaten auch noch mit einem anderen Gesetzentwurf, - der ja von der zuständigen Kommission bereits genehmigt worden ist -, befassen werden, der eine bessere Koordinierung zwischen Grundbuch- und Katasterdienste vorsieht. Wir werden diesen Gesetzentwurf demnächst im Regionalrat behandeln müssen. Auch das ist Ausdruck des politischen Willens des Regionalausschusses, der erst seit einem Jahr im Amt ist, diese Grundbuch- und Katasterdienste, weiter auszubauen und besser zu koordinieren.

Sie haben auch von Rückständen gesprochen, aber wahrscheinlich haben sie sich besonders auf die Rückstände, die in den Grundbuchsämlern vorhanden sind, bezogen. Dazu ist folgendes zu sagen: Es stimmt - und das will ich auch gar nicht beschönigen -, daß wir in den Eintragungen Grundbuchsrückstände verzeichnen. Ich kann aber andererseits auch versichern, daß die Möglichkeit besteht, dringlich um eine wichtige Eintragung, zum Beispiel einer Hypothek, anzusuchen, da der Amtsleiter in solchen Fällen den Vorrang erlauben und ermöglichen darf.

Es ist dazu zu sagen, daß diese Rückstände - und da muß ich ganz besonders auf Südtirol zu sprechen kommen -, darauf zurückzuführen sind, daß wir eben auch, leider Gottes, besonders in Südtirol einen Personalmangel, einen Mangel an Grundbuchsführern, festzustellen haben.

Wie ja bekannt ist, muß der Grundbuchführer im Besitze des Doktorates der Rechtswissenschaften sein und wir haben uns im letzten Jahr immer wieder bemüht junge Akademiker der Rechtswissenschaften dazu aufzufordern. Wir haben aber eigentlich sehr wenig Glück gehabt; es haben sich nur zwei gemeldet. Wir haben jetzt gerade im Grundbuch Meran eine junge Doktorin der Rechtswissenschaften, im Herbst möchten wir einen Grundbuchsführerkurs abhalten und hoffen somit, daß doch noch einige Bewerber hinzukommen. Wir haben also in unseren Ämtern einen Personalmangel zu verzeichnen.

Wir wollen auch - der politische Wille ist vorhanden -, in nächster Zeit das Regionalgesetz Nr. 15, das Personalgesetz der Region überarbeiten, - wir haben uns im Regionalausschuß darüber schon unterhalten und die Gewerkschaften haben ihre Stellungnahme zu diesem

Gesetzentwurf bereits zugeschickt - und die Erweiterung der Stellenpläne in dem Sinne vorsehen, daß eine weitere Möglichkeit geschaffen werde, um in den Grundbuch- und Katasterämtern zusätzliches Personal aufnehmen zu können. Diese Neuaufnahmen werde uns in die Lage versetzen die restlichen Katasterämter zu öffnen und den Grundbuchdienst besser zu gestalten, wobei wir den besonderen Schwerpunkt auf Südtirol gelegt haben.

Denn zu einem guten Funktionieren der Ämter gehört auch das nötige Personal, aber leider Gottes werden wir uns hier etwas einfallen lassen müssen, gerade für Südtirol, dort ist es besonders schwierig junge Leute, Doktoren der Rechtswissenschaften zu finden, die Interesse haben in den Grundbuchämtern zu arbeiten.

Abschließend ist noch folgendes zu sagen: Wir wollen uns bemühen all diese Unzulänglichkeiten, wie Rückstände in den Grundbuchsämttern, abzubauen, indem wir versuchen geeignetes Personal zu finden, - der Stellenplan soll ja erweitert werden, - und die Mechanisierung voranzutreiben, also das Grundbuch auf EDV umzustellen, wie es ja bereits in Österreich und in Schweden der Fall ist. Über dieses Thema werde ich ein anderes Mal zu sprechen kommen, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber nur eines sagen: Die Regionalverwaltung erwartet sich auch durch die Übertragung der Grundbuchdaten auf das EDV-Grundbuch eine schnellere Möglichkeit für die Mitbürger die Grundbuchauszüge zu erhalten. Es ist Wille der Regionalverwaltung, möglichst rasch mit der Mechanisierung vorwärts zu kommen, mit der im Herbst begonnen werden sollte.

Wir sind dabei die letzten Beratungen durchzuführen, aber das wird dann hier in diesem Hause noch ausführlich behandelt werden, weil gerade letzte Woche die Gesetzgebungscommission über die zeitgebundene Aufnahme von Personal, das diese Daten einspeichern muß, beraten hat, aber eine viel wichtigere gesetzgebende Initiative, nämlich ein sogenanntes Grundbuchumstellungsgesetz ist schon in Ausarbeitung. Wir müssen ja ein eigenes regionales Gesetz erstellen, damit wir dann in die Lage versetzt werden diese Dienste auch auf EDV umzustellen. Ich möchte mich da an das österreichische Grundbuchumstellungsgesetz anlehnen, weil wir ja da zu 90% Paralellen haben und wir uns nur circa 10% auf diesem Gebiet an gesamtstaatliche Bestimmungen anlehnen müssen.

Wenn man dies alles zusammenfaßt, dann sieht man, daß hier schon etwas in Gang gekommen ist, oder die Tradition der letzten Jahren auf diesen wichtigen Sektoren, zuerst nur Grundbuch, dann auch Kaster, weitergeführt worden ist und daß sich die Regionalverwaltung wirklich

bemüht hat und bemüht diese wichtigen Dienste noch besser, als in der Vergangenheit, zum Wohle der Mitbürger zu gestalten.

(Desidero rispondere alla collega Emeri per condividere la sua opinione, trattandosi, nella fattispecie, di ammantare sotto forma di legge le vecchie norme austriache, assunte con un decreto nel 1929.

Si è parlato in particolare del problema degli arretrati e di un migliore coordinamento tra gli uffici tavolari e del catasto. Come tutti sanno, 7 anni or sono il servizio del catasto è stato delegato dallo Stato alla Regione e l'amministrazione regionale ha subito riconosciuto che questi due servizi così importanti erano da unificare; per questo motivo avevamo anche premuto per ottenere tale delega ed i vantaggi sono ora già visibili. Si consideri che nel Trentino tutta la periferia, vale a dire i centri mandamentali, dispongono di uffici catastali ed ovunque dove ha sede un ufficio tavolare è presente anche il catasto; ci si è premurati di organizzare entrambi i servizi ancor meglio rispetto al passato, in quanto si è voluto tener conto di tale circostanza, ponendo l'accento su questi servizi.

In Alto Adige funzionano già 5 uffici catastali ed è nostra volontà di mettere in funzione, nel corso di questa legislatura, i rimanenti uffici. A tal proposito mi permetto di ricordare che intendiamo impiantare uffici catastali anche a Caldaro, Egna, Chiusa, Vipiteno e Monguelfo.

A Silandro ed a Brunico manca ancora il catasto urbano, mentre quello fondiario esiste già e probabilmente, ancora nel mese di luglio Brunico sarà dotato del catasto urbano.

E' quindi volontà della Giunta regionale di coordinare nel migliore dei modi i servizi tavolari e catastali, essendo noi del parere che questi due servizi, così importanti per i cittadini, sono da unificarsi.

Nel territorio della nostra regione vigono il sistema tavolare e quello catastale dell'antica Austria, sistemi che si condizionano in certo qual modo reciprocamente.

Posso già anticipare che nei prossimi mesi il Consiglio dovrà confrontarsi con un altro disegno di legge - la competente Commissione lo ha già approvato - che prevede un migliore coordinamento tra i servizi testé menzionati. Questo disegno di legge sarà presentato quanto prima al Consiglio regionale. Anche questa è un'espressione della volontà politica della Giunta regionale, che ha assunto le proprie funzioni un anno e mezzo fa, di ampliare ulteriormente i servizi

tavolari e catastali, coordinandoli in modo migliore.

Lei ha parlato anche degli arretrati, ma presumo che lei si riferisse soprattutto agli arretrati degli uffici tavolari. A tal proposito devo riconoscere che la sua affermazione risponde alla realtà. Non intendo in nessuna maniera sminuire il problema. Effettivamente esistono pesanti arretrati nella fase della registrazione tavolare. Posso assicurare che sussiste pur sempre la possibilità di richiedere una registrazione urgente per atti importanti, come, ad esempio, delle ipoteche, essendo il capo ufficio degli uffici tavolari autorizzato a permettere, in questi casi, una trascrizione prioritaria.

Devo ancora fare presente che gli arretrati - mi riferisco soprattutto alla situazione dell'Alto Adige - sono stati causati, purtroppo, intendo sempre l'Alto Adige, per mancanza di personale, soprattutto per mancanza di conservatori del Libro fondiario.

Come è noto, il conservatore deve essere in possesso della laurea in giurisprudenza e nell'ultimo anno ci siamo premurati di invitare giovani laureati in giurisprudenza a voler intraprendere questa carriera. Purtroppo non abbiamo avuto molta fortuna; si sono presentate soltanto due persone. All'ufficio tavolare di Merano disponiamo ora di una giovane laureata in giurisprudenza e nel prossimo autunno intendiamo organizzare un corso di addestramento per conservatori del Libro fondiario e speriamo che in quella occasione si presenti ancora qualche interessato. In poche parole, i nostri uffici soffrono della mancanza di personale.

Intendiamo inoltre - la volontà politica esiste - in un prossimo futuro rielaborare la legge regionale n. 15, cioè la legge sul personale della Regione. A tal proposito abbiamo già discusso in seno alla Giunta regionale e le organizzazioni sindacali hanno già inviato la loro presa di posizione in merito a questo disegno di legge. Prevediamo l'ampliamento dell'organico nel senso di creare un'ulteriore possibilità per l'assunzione di personale aggiuntivo per gli uffici tavolari e catastali. Queste nuove assunzioni ci permetteranno di assumere ancora i rimanenti uffici catastali ed a migliorare il servizio tavolare, ponendo particolare attenzione alla situazione dell'Alto Adige.

Un buon funzionamento degli uffici presuppone il contingente necessario di personale, ma purtroppo in tal senso dovremmo ricorrere anche un po' alla fantasia, soprattutto nel caso dell'Alto Adige, essendo ivi molto difficile trovare giovani laureati in giurisprudenza interessati a lavorare negli uffici tavolari.

Concludendo, desidero aggiungere ancora che noi ci

premureremo di eliminare gli inconvenienti lamentati, come gli arretrati negli uffici tavolari, facendo di tutto per reperire personale idoneo; come già detto, l'organico dovrà essere ampliato, ponendo particolare attenzione al problema della meccanizzazione, vale a dire ristrutturando il libro fondiario sul sistema di elaborazione dati, come è già avvenuto in Austria e in Svezia. Ma su questo argomento entrerò dettagliatamente un'altra volta. Ora desidero soltanto anticipare un'unica frase: la Giunta regionale si attende da questo trasferimento dei dati sul sistema dell'informatica possibilità migliori per i nostri concittadini per ottenere celermente gli estratti tavolari. E' volontà della Giunta regionale procedere celermente con il processo della meccanizzazione, che sarà iniziato ancora nel prossimo autunno.

Sono in corso le necessarie consultazioni, ma più avanti avremo modo di discuterne in questo consesso, in quanto proprio la scorsa settimana la Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge concernente l'assunzione di personale a tempo, che dovrà provvedere all'inserimento nella memoria dei dati. Ma un'iniziativa legislativa ancora più importante, la cosiddetta legge della riconversione del sistema del libro fondiario, si trova già in elaborazione.

Infatti dovremo approvare un'apposita legge regionale per permettere di impiantare questi servizi con il sistema informatico.

A tal proposito è mia intenzione prendere come base la rispettiva legge austriaca, sussistendo in materia per il 90% dei paralleli e soltanto per circa il 10% siamo costretti ad appoggiarci alle norme vigenti per tutto il territorio nazionale.

Concludendo credo di poter riepilogare con l'affermazione che molta carne è già stata messa al fuoco, che la tradizione degli ultimi anni è stata ulteriormente sostenuta e ampliata in questi settori così importanti: in un primo momento abbiamo lavorato sul libro fondiario e poi anche sul catasto. Posso assicurare che la Giunta regionale si premura veramente di organizzare questi servizi ancor meglio che in passato per il bene dei nostri concittadini.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il cons. Benedikter. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Da die Generaldebatte noch nicht abgeschlossen ist, möchte ich das Wort ergreifen und gleich vorausschicken, daß ich kein Grundbuchspezialist bin, aber da ich seit 1948 im Regionalrat tätig bin, glaube ich aufgrund der Erfahrungen, die ich im Regionalrat diesbezüg-

lich gesammelt habe, zum Gelingen dessen, was der zuständige Assessor kurz geschildert hat, beitragen zu können.

Ich nehme auch an, daß die Debatte heute nicht zu Ende gehen, beziehungsweise daß nicht das gesamte Gesetz heute verabschiedet werden wird, sodaß es noch ergänzt werden kann. Meiner Meinung nach wäre es gut, wenn der Gesetzgeber - der Regionalausschuß und dann der Regionalrat -, den Titel dieser Zuständigkeit, die wir hier haben, näher ausführen würde, um zu klären, was wir unter Anlage und Führung des Grundbuchs meinen.

Wir wissen, daß diese Zuständigkeit nur für die Region Trentino-Südtirol gerechtfertigt ist, allerdings auch für Triest - nur mehr für die Provinz Triest - , die ja nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien gekommen ist. Nur für Triest und Görz (was eben noch übrig geblieben ist), so wie für die Provinz Bozen, für Südtirol (allein in ganz Italien) besteht eine Zuständigkeit für den geschlossenen Hof, da es sonst nirgends einen Anhaltspunkt gäbe, eine solche Zuständigkeit vorzusehen und deshalb haben nur die Region Trentino-Südtirol und diese beiden Restprovinzen Triest und Görz das Grundbuch von Österreich geerbt.

Wir wollen hier unseren Standpunkt, auch durch gewisse Artikel, die noch dazukommen könnten darlegen. Was heißt, z.B. Anlage und Führung des Grundbuchs. Heißt das nur die Formsachen, oder bedeutet das auch die Regelung mit Regionalgesetz des Inhaltes des Grundbuchsrechtes, denn meiner Ansicht nach fällt da Form und Inhalt - um es kurz zu sagen - zusammen. Man kann nicht zwischen dem Meritum des Grundbuchsrechtes und der reinen Formsache, je nach Bedarf, wenn es notwendig ist, unterscheiden. Ich glaube, daß da un dort die Notwendigkeit besteht das Grundbuchsrecht der Entwicklung anzupassen.

In der Zuständigkeit für Anlage und Führung der Grundbücher sehen wir auch die Möglichkeit das Grundbuchsrecht als solches zu regeln, ohne zwischen Äußerlichem und Innerlichem zu unterscheiden. Ich wäre dem Assessor dankbar, wenn er uns erklären würde, welche Anpassungen hinsichtlich des eigentlichen Grundbuchsrechtes längst schon fällig wären.

Der Assessor hat von Rückständen beim Grundbuch, und von der Koordinierung, d.h. von der Handhabung des Katasterwesens mit dem Grundbuch gesprochen. Ich bin der Ansicht, daß auch die Organisation und das Funktionieren des Katasterwesens gesetzlich geregelt werden kann, denn das ist unter Übertragung des Katasterwesens zu verstehen, den wir wegen des Grundbuchs erhalten haben. Das alles gehört zur Delegierung und ist

die Grundlage, die uns die Möglichkeit gibt, Änderungen vorzunehmen. Es dürfen sich bei uns gewisse Ereignisse nicht wiederholen oder fortsetzen, da wir in einem Rechtsstaat, in einem europäischen Rechtsstaat und nicht in einem südamerikanischen Rechtsstaat leben. Es soll nicht geschehen, daß man die Steuergesetzgebung, oder den Kampf gegen die Steuerhinterziehung nicht durchführen kann, weil die Hälfte dessen, was im Kataster aufscheinen sollte, nicht aufscheint. Das Bausündernachlaßgesetz, zum Beispiel, ist für Italien ein Armutzeugnis. Für alles was in den letzten 30 Jahren gebaut worden ist, ob zu Recht oder zu Unrecht und im Kataster nicht aufscheint, muß man eine Generalamnestie erlassen, so wie sie alle 50 Jahre oder alle 100 Jahre im Mittelalter erlassen wurde, um sich den Sündennachlaß kaufen zu können.

Das ist sicher ein Armutzeugnis für Italien; man sagt, daß der Kataster nicht funktioniert, da man feststellen mußte, daß er seit Jahrzehnten einfach nicht mehr seinen Aufgaben nachgekommen ist. Ein Mißstand darf sich in Südtirol und im Trentino nicht einnisten. Wir werden alle Maßnahmen ergreifen müssen, aufgrund der primären Zuständigkeit, für das Grundbuch und aufgrund einer sekundären Zuständigkeit für das Katasterwesen, um solchen Eeignissen vorzubeugen.

Noch eine Bemerkung was den letzten Artikel betrifft: "Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes hört die Wirksamkeit bestimmter altösterreichischer Gesetze und altösterreichischer Landesgesetze, Provinzgesetze, auf". Auch das ist eine Bestätigung, daß wir das gesamte Grundbuchwesen als solches regeln können, denn sonst könnten wir mit Regionalgesetz diese Gesetze nicht abschaffen und ersetzen; hier wurde auch die übliche Formel gebraucht, die meiner Ansicht nach einem Rechtsstaat nicht Ehre macht: "...und im übrigen jegliche andere Bestimmung, die nicht mit diesem Gesetz vereinbar ist".

Ich weiß, daß diese Formel zur ordentlichen Gesetzestechnik gehört, obwohl es in Italien Rechtsgelehrte gibt, die gegen diese Formel sind. Man muß doch angeben welche Artikel, oder welche Gesetze insgesamt, oder welche einzelne Artikel von Gesetzen abgeschafft werden. Man kann doch und nicht einfach sagen: Ja, es ist alles abgeschafft, was nicht vereinbar ist, und dann "andate alla pesca", wie die Italiener sagen, damit die endlose Zahl der Rechtsgelehrten etwas zu tun haben. Das kann wohl nicht der Zweck der Übung sein.

Also, ich möchte vorschlagen genau anzugeben, was tatsächlich als abgeschafft gilt.

(Siccome il dibattito generale non si è ancora concluso, desidero prendere la parola e premetto subito che non sono uno specialista del tavolare, ma siccome faccio parte del Consiglio regionale dal 1948, ritengo di poter contribuire, sulla base delle mie esperienze, alla buona riuscita di quanto il competente assessore ci ha brevemente illustrato.

Presumo che il dibattito non si esaurirà oggi stesso, ossia che la legge nel suo complesso non sarà approvata oggi, per cui vi sarà ancora possibilità di modificarla. Sono dell'avviso che sarebbe opportuno che il legislatore - intendo la Giunta regionale in un primo momento e il Consiglio in un secondo - illustri meglio il titolo di questa competenza per chiarire che cosa si intende per impianto e tenuta del libro fondiario.

Sappiamo inoltre che questa competenza è giustificata soltanto per la Regione Trentino - Alto Adige, ma anche per Trieste - ma soltanto per la provincia di Trieste - che dopo la prima guerra mondiale è stata annessa all'Italia. Soltanto per Trieste e Gorizia (di ciò che è rimasto) nonché per la Provincia di Bolzano, dunque per l'Alto Adige (unico caso in tutta Italia) sussiste una competenza per i masi chiusi, altrimenti non si troverebbe in nessuna parte del mondo un punto di riferimento per questa competenza; ed è stato per questo motivo che la Regione Trentino - Alto Adige e la rimanenza delle due Province di Trieste e di Gorizia hanno ereditato il libro fondiario dall'Austria.

Noi intendiamo qui esporre il nostro punto di vista, anche, forse, per mezzo di alcuni articoli che si potrebbero aggiungere al disegno di legge. Che cosa significa, ad esempio, impianto e tenuta del libro fondiario? Si riferisce soltanto forse a questioni di forma o ciò significa anche la regolamentazione con legge regionale del contenuto del diritto del libro fondiario, poiché, a mio avviso, forma e contenuto, tanto per essere brevi, si presentano in maniera compenetrante. Non è possibile fare una distinzione tra merito del diritto del libro fondiario e la mera questione di forma, secondo la necessità del momento. Ritengo che in certi casi sussista la necessità di adeguare il diritto del libro fondiario allo sviluppo.

Per competenza all'impianto ed alla tenuta dei libri fondiari noi intendiamo anche la possibilità di regolamentare il diritto rispettivo con propria legge, senza fare una distinzione tra forma e contenuto. Sarei grato al signor assessore se ci potesse illustrare quali sono effettivamente gli adeguamenti, che già da tempo si sarebbero dovuti attuare nel diritto tavolare.

Il signor assessore ha parlato inoltre di arretrati presso gli uffici tavolari e del coordinamento, vale a dire dell'utilizzazione del catasto in connessione con il tavolare. Sono dell'opinione che anche l'organizzazione ed il funzionamento del catasto possano essere regolamentati per legge, che tanto è da intendersi per trasferimento del settore catastale che abbiamo ottenuto data l'esistenza del libro fondiario. Tutto questo fa parte della delega che rappresenta la fase per attuale le necessarie modifiche.

Nel nostro caso specifico non devono ripetersi o non devono essere continuati determinati avvenimenti, dato che viviamo in uno stato di diritto, in uno stato di diritto europeo, non in uno stato di diritto sudamericano.

Non deve accadere, che ci si trovi nella impossibilità di legiferare in materia tributaria, o che ci si trovi nella impossibilità di porre in atto la lotta contro l'evasione fiscale, per l'unico motivo che il catasto non contiene nemmeno la metà di quanto dovrebbe contenere. La legge sul condono edilizio, ad esempio, rappresenta per l'Italia un attestato di povertà. per tutto quanto è stato costruito negli ultimi trent'anni, a ragione o a torto, e che non risulta compreso nel catasto, deve essere emanata un'amnistia generale, così come avveniva ogni 50 o 100 anni nel medioevo, in seguito alla quale si poteva acquistare l'indulgenza plenaria.

Questa circostanza è senz'altro un attestato di povertà per l'Italia. Oggi si afferma che il catasto non funziona, in quanto si è dovuto constatare che da decenni il catasto stesso non adempiva ai propri compiti. Simili inconvenienti non devono annidarsi in Alto Adige e nel Trentino. Dovremmo prendere qualsiasi misura legislativa, sulla base della competenza primaria, per quanto concerne il tavolare, e sulla base di una competenza secondaria per quanto concerne il catasto per evitare simili avvenimenti.

Una osservazione in merito all'ultimo articolo: "Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata l'efficacia di determinate leggi austriache e determinate leggi provinciali dell'Austria". Anche questa è una conferma che abbiamo la potestà di regolamentare l'intero settore tavolare, altrimenti non potremmo abrogare con legge regionale queste leggi sostituendole con altre norme; nel caso specifico ho notato che si usa anche la solita formula che, a mio avviso, non fa onore ad uno stato di diritto: "come pure ogni altra norma incompatibile con la presente legge".

Sono a conoscenza che si tratta di una formula assai usata

nella tecnica legislativa ordinaria, sebbene anche in Italia molti giurisperiti si siano espressi contro una simile formulazione. Si dovrà pur indicare con chiarezza quale articolo, o quale legge nel suo complesso, o quale singolo articolo di legge si intendono abrogare. Non si può infatti affermare che tutto quanto risulta incompatibile è da considerarsi abrogato; andate alla pesca, come affermano gli italiani, al fine di dare lavoro all'innumerabile numero di esperti giuristi, ecc. Questo non può essere consono allo scopo.

Intendo pertanto proporre di indicare chiaramente che cosa debba intendersi per abrogato.)

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede di intervenire? Nessuno.

Allora dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Il passaggio alla discussione è approvato ad unanimità.

Art. 1

La procedura prescritta dalla presente legge ha luogo:

- a) quando sia da procedersi al reimpianto, totale o parziale, di un libro fondiario per sopravvenuto smarrimento, distruzione od inservibilità di tutto o di parte del libro maestro;
- b) quando sia da procedersi al ripristino, totale o parziale, di un libro fondiario esistente per sopravvenuta grave sconcordanza fra lo stato tavolare-catastale e quello di fatto;
- c) quando sia da procedersi al completamento di un libro fondiario mediante l'iscrizione di uno o più immobili non compresi in alcun libro fondiario.

Art. 1

Das in diesem Gesetz geregelte Verfahren findet statt:

- a) wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches vorzunehmen ist;
- b) wenn wegen eingetreterner schwerer Nichtübereinstimmung zwischen dem Grundbuch-Katasterstand und dem tatsächlichen Zustand die vollständige oder teilweise Wiederherstellung eines vorhandenen Grundbuches vorzunehmen ist;
- c) wenn mittels Eintragung einer oder mehrerer, in keinem Grundbuch

enthaltener Liegenschaften die Ergänzung eines Grundbuches vorzunehmen ist.

E' aperta la discussione sull'art. 1. Nessuno chiede la parola.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 1.
E' approvato ad unanimità.

Art. 2

Il reimpianto o il ripristino di un libro fondiario avvengono d'ufficio e la decisione sulla necessità di avviare la procedura spetta alla Giunta regionale che, sentiti il Comune interessato e la Ripartizione del Libro fondiario e del Catasto, fissa la data di inizio dei lavori e nomina l'apposita Commissione.

Art. 2

Die Wiederanlegung oder die Wiederherstellung eines Grundbuches erfolgt von Amts wegen, und die Entscheidung über die Notwendigkeit das Verfahren einzuleiten steht dem Regionalausschuß zu, der nach Anhören der betroffenen Gemeinde und der Abteilung für Grundbuch und Kataster den Zeitpunkt des Beginns der Arbeiten festlegt und die eigene Kommission ernennt.

E' aperta la discussione sull'art. 2. Nessuno chiede la parola.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 2.
E' approvato ad unanimità.

Art. 3

La Commissione di reimpianto o di ripristino è composta da un Commissario e da due dipendenti regionali del servizio tavolare e del servizio catastale con funzioni di Segretario rispettivamente di tecnico catastale.

Alla stessa viene assegnato altro personale del servizio tavolare e di quello catastale a seconda delle esigenze di lavoro.

Art. 3

Die Kommission für die Wiederanlegung oder Wiederherstellung setzt sich aus einem Kommissär und aus zwei Regionalbediensteten des Grundbuchsdienstes und des Katasterdienstes mit den Obligenheiten eines Schriftführers bzw. eines Katastertechnikers zusammen.

Ihr wird je nach den Arbeitserfordernissen weiteres Personal des Grundbuchsdienstes und des Katasterdienstes zugeteilt.

E' aperta la discussione sull'art. 3.

Ha chiesto la parola la cons. Emeri. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE EMERI: Solo per segnalare che, secondo me, andrebbe messa un "e" prima di "rispettivamente". Anche nel secondo comma mi sembra che la cosa non sia così chiara. Ove si dice "alla stessa viene assegnato altro personale del servizio tavolare e di quello catastale", questo personale non farà parte della commissione, cioè sarà personale del quale la commissione potrà servirsi, ma non verrà a far parte della commissione stessa.

In questo caso quindi, se è così come interpreto io la cosa, sarebbe opportuno togliere "altro", perché sennò sembra che anche questo venga a far parte della commissione. Se, invece, il personale rientra nella commissione, allora va precisata meglio la cosa.

PRESIDENTE: Altri chiede di parlare? Ha chiesto la parola l'ass. von Egen. Ne ha facoltà.

von EGEN: Das österreichische Gesetz haben wir praktisch zu 90% übernommen, weil wir uns auf die entsprechenden Erfahrungen berufen haben, indem wir uns mit Amtsleitern des Amtes in Innsbruck und mit Vertretern des Justizministeriums in Wien getroffen haben.

Wir haben ja die ähnlichen Erfahrungen auf diesem Gebiet und dort hat man es ähnlich geregelt und wir haben dies abgesprochen und so sind wir zu diesem Ergebnis gekommen.

Ich möchte folgendes noch sagen: Dieser Gesetzesentwurf - entschuldigen Sie, ich habe in der Eile vergessen aufzustehen -, wie Sie ja schon wahrscheinlich gesehen, ist mehr ein technischer Gesetzentwurf über die speziellen Probleme, die auch der Vorredner - der Landeshauptmannstellvertreter von Südtirol-, Alfons Benedikter, dargelegt hat, über die wir uns noch auseinandersetzen müssen, sobald die

von mir zitierten Gesetzesentwürfe vorgelegt werden.

Ich stehe ganz auf dem Standpunkt, daß wir, als Region Trentino-Südtirol, da wir im Bereich des Grundbuchswesens die primäre Zuständigkeit haben, eine autonome Regelung treffen können, wie die autonome Region Friaul-Julisch-Venetien für die beiden Provinzen Triest und Görz. Es ist interessant zu bemerken, da es vielleicht einige Kolleginnen und Kollegen nicht wissen, daß die gleiche Regelung auch noch im Rahmen des Bezirksgerichtssprengels von Cortina d'Ampezzo gültig ist. Das ich auch noch eine Delikatesse, wir haben im Grundbuch- und Bezirksgericht von Cortina d'Ampezzo - heute Provinz Belluno -, das alte System des Grundbuchs erhalten.

Ich darf vielleicht jetzt noch folgendes sagen: Um zu beweisen, oder um einen weiteren Beitrag zu leisten, daß wir auf dem Gebiet des Grundbuchrechtes über eine 100% Zuständigkeit verfügen und daß wir als Region Trentino-Südtirol diese Zuständigkeit auch effizient wahrhaben wollen - in der Vergangenheit haben wir es getan und werden es auch in Zukunft tun -, darf ich Ihnen sagen, daß ich gerade am kommenden Montag mit meinem Kollegen avv. Solinbergo in Triest zusammenkomme, der Regionalassessor für das Grundbuchwesen in Triest ist, wo wir verschiedene Besprechungen führen werden über die Aufwertung des Amtes des Grundbuchführers, aber über dieses Thema werden wir noch ausführlich sprechen können im Zusammenhang mit der Mechanisierung. In Österreich, Deutschland und Frankreich gibt es den Rechtspfleger, vielleicht könnte man ihn auch hier einführen, das wäre eine Idee. Mit dem Kollegen in Triest werde ich mich auch über ein anderes Thema unterhalten: im Friaul erscheint seit einem Jahr in Zusammenarbeit mit der Region, eine Zeitschrift für Grundbuchsrecht.

Dies ist vielleicht auch interessant, da eine solche Initiative bei uns nicht bekannt ist. Sie nennt sich "Rivista di diritto tavolare", übersetzt "Zeitschrift für Grundbuchsrecht" und ich wäre interessiert sie zu erreichen, darüber hat sich der Regionalausschuß schon unterhalten, auch eine Aussprache des Präsidenten mit dem Rechtsanwalt Solinbergo - mit dem Regionalassessor der vor einigen Monaten hier war -, hat schon in diesem Sinne stattgefunden, sodaß wir im nächsten Jahr versuchen werden gemeinsam eine Zeitschrift für Grundbuchsrecht herauszugeben, die, wie gesagt, in Friaul bereits existiert.

Wir wollen das Grundbuchsrecht noch mehr aufwerten, da wir es hier regeln können und sollen. Das wollte ich in diesem Zusammenhang sagen.

(Abbiamo assunto la legge austriaca praticamente al 90%, in quanto ci richiamiamo alle rispettive esperienze. Abbiamo naturalmente preso contatto con i capi uffici dell'ufficio di Innsbruck, come con rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia di Vienna.

In questo settore abbiamo raccolto esperienze similari che ivi hanno assunto una regolamentazione simile. A tal proposito abbiamo avuti diversi colloqui e queste sono le risultanze.

Desidero ancora aggiungere quanto segue: questo disegno di legge - chiedo scusa, nella fretta mi sono dimenticato di alzarmi in piedi - questo disegno di legge, ribadisco, come loro hanno già potuto probabilmente notare, è un provvedimento di natura tecnica, come ha fatto presente l'oratore che mi ha preceduto, il Vicepresidente della Giunta provinciale di Bolzano, Dr. Alfons Benedikter, ma sugli specifici problemi dovremo ancora confrontarci non appena saranno presentati al Consiglio i menzionati disegni di legge.

Sono dell'avviso che come Regione Trentino - Alto Adige, disponendo della competenza primaria, possiamo regolamentare autonomamente questo settore, al pari della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e delle due province di Trieste e Gorizia. A tal proposito è interessante osservare, dato che forse alcuni colleghi e colleghi non ne sono a conoscenza, che la stessa regolamentazione vale pure per il mandamento tavolare e della Pretura di Cortina D'Ampezzo. Anche questa è una delicatezza, quindi abbiamo potuto mantenere il vecchio sistema tavolare per il mandamento della Pretura di Cortina D'Ampezzo, che oggi appartiene alla provincia di Belluno.

Mi permetto ancora di aggiungere, per dare un ulteriore contributo, che, nel caso specifico, disponiamo di una competenza al 100% e per dimostrare che come Regione Trentino - Alto Adige abbiamo preso atto in maniera efficiente di tale competenza - è stato fatto in passato e così sarà anche in futuro - a tal proposito, ribadisco, mi permetto di fare presente che proprio il prossimo lunedì mi incontrerò con il collega avvocato Solimbergo di Trieste, l'assessore regionale di Trieste competente per il libro fondiario, per avere diversi colloqui sul problema della rivalutazione dell'ufficio del conservatore del libro fondiario. Ma su questo argomento potremo ancora discutere dettagliatamente quando affronteremo il problema della meccanizzazione.

In Austria, in Germania ed in Francia esiste la figura del "Rechtspfleger" (curatore del diritto) e forse una simile figura si potrebbe vedere nel nostro caso specifico: sarebbe forse un'idea. Con il collega di Trieste comunque discuterò assieme ad altri colleghi: in

Friuli, con la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia esiste da un anno una pubblicazione sul diritto tavolare.

Questa è una notizia forse interessante, dato che simile iniziativa non è ancora nota nella nostra Regione.

Questa pubblicazione è denominata "Rivista di diritto tavolare" e sarei interessato ad introdurla anche qui da noi. La Giunta regionale si è già confrontata con questo problema, ha già avuto luogo un colloquio del nostro Presidente con l'avv. Solimbergo, con l'assessore regionale competente, in occasione di una sua visita qui a Trento, per cui cercheremo, a partire dal prossimo anno, di pubblicare insieme una rivista di diritto tavolare, che, come già detto, esiste già in Friuli.

Noi, in sostanza, intendiamo rivalutare ulteriormente tutto il settore del libro fondiario, dato che possiamo e dobbiamo regolamentarlo autonomamente.

Tanto intendevo dire a tal proposito.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare la cons. Emeri, per la seconda volta.
Ne ha facoltà.

ARDIZZONE EMERI: Devo dire che non ho ricevuto risposta ai miei dubbi.
Si è parlato di tutt'altro.

Ripeto, volevo sapere se il secondo comma dell'art. 3 riguardava membri della commissione o personale, del quale la commissione può disporre per espletare i suoi compiti.

Nella seconda ipotesi, a mio parere, andrebbe tolta la parola "altro" e dire: "Alla stessa viene assegnato personale del Servizio tavolare..."

PRESIDENTE: Credo che l'osservazione sollevata dalla consigliere Emeri riguardi esattamente questioni del tutto formali.

La parola alla Giunta.

von EGEN: Es handelt sich hier um Personal, also um Personal anderer Amter der Region, die eben auch in diesen Kommissionen mitwirken.

Ich hoffe, daß das jetzt zu ihrem Verständnis beigetragen hat und je nach Bedarf wird diese Kommission, die sich eben mit der Wiederherstellung und Wiederanlegung des Grundbuches befaßt, mit weiterem Personal ergänzt.

(Trattasi di personale, di personale regionale di altri uffici, che collaborano in queste Commissioni.

Spero che questa precisazione possa contribuire a chiarire le idee e desidero aggiungere che queste Commissioni, secondo la loro necessità, e che sono incaricate per il ripristino e l'impianto del libro fondiario, si integreranno con ulteriore personale.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il cons. Benedikter. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Wir verstehen uns hier nicht. Im ersten Absatz heißt es, daß es hier eine Kommission gibt, die ist aus einem Kommissär und zwei Regionalbeamten des Grundbuchs- und Katasterwesens zusammengesetzt. Also, es besteht aus drei Personen. Dann heißt es: Der Kommission wird anderes Personal zugeteilt. Heißt das nun, daß die Kommission durch weitere Mitglieder ergänzt wird, denn dann müßte es genauer gesagt werden, daß anderes Personal im Dienste der Kommission zugeteilt wird, um die Arbeiten der Kommission schneller zu erledigen, als Bedienstete der Kommission.

Das glaube ich, auch wenn es nicht dastünde könnte trotzdem gemacht werden, aber es darf nicht klingen, als ob die Kommission durch einfachen Verwaltungsakt von 3 auf 5, von 3 auf 7, oder was immer, ergänzt werden kann.

Das sollte schon klarer zum Ausdruck gebracht werden.

(Probabilmente non riusciamo ad intenderci. Al primo capoverso si legge che esiste una commissione composta da un commissario e da due funzionari regionali del libro fondiario e del catasto. Dunque è una commissione costituita da tre persone. Inoltre si legge: alla commissione viene attribuito altro personale. Ciò significa forse che la commissione può essere integrata da ulteriori membri (in tal caso si dovrebbe essere più esplicativi), oppure che si intende attribuire al servizio della commissione altro personale, per svolgere più rapidamente i lavori della stessa, ma come personale dipendente dalla commissione. Ritengo che tutto questo sarebbe comunque possibile, anche se non previsto espressamente dalla norma, ma non si deve aver l'impressione che la commissione possa integrarsi con un semplice atto amministrativo di due o quattro persone, vale a dire ampliandosi a cinque o sette persone.

Tutto questo dovrebbe essere espresso in maniera molto più chiara.)

PRESIDENTE: Forse c'è discordanza fra il testo tedesco ed il testo italiano, perché, dal punto di vista italiano, penso che le osservazioni sollevate dalla cons. Emeri siano indiscutibili. Quell' "altro" è scritto in più, è un qualcosa di diverso, che non c'entra con la dizione. Per la composizione della commissione si tratta di una cosa; l'assegnazione è tutta un'altra cosa.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKT: Ich habe mich ja auf den italienischen Text bezogen, weil der italienische Text - wir wissen es -, maßgebend ist und meiner Ansicht nach stimmt es schon, wenn ich das "altro" auslasse, dann heißt das, es wird Personal zugeteilt das im Dienste der Kommission steht; dann ist es klar. Hingegen mit "altro" schaut es so aus, als ob die Kommission ergänzt würde, x-beliebig ergänzt werden könnte. Insofern glaube ich ist es richtig, wenn das Wort "altro" weggelassen wird, dann ist die Sache klargestellt.

(Mi sono riferito al testo italiano, poiché, come tutti sanno, il testo italiano è determinante ed a mio avviso è giusto tralasciare la dizione "altro"; ciò chiarirebbe che alla commissione viene attribuito del personale che lavora alle dipendenze della stessa. Mentre, lasciando la dizione "altro", si potrebbe trarre l'impressione che la commissione verrebbe o potrebbe essere integrata con un qualsiasi numero di membri. In tal senso credo sia giusto depennare la parola "altro", la qual cosa permette la chiarificazione desiderata.)

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede di intervenire? Prego, la parola all'assessore von Egen.

von EGEN: Ich möchte zum Vorschlag vom Abgeordneten Benedikter und auch zurückkommend auf den Diskussionsbeitrag der Abgeordneten Emeri sagen, daß wir das Wort "altro" streichen, also im italienischen Text heißt es "alla stessa viene assegnato altro personale del servizio tavolare e di quello catastale a secondo delle esigenze del lavoro", das würde nur mehr heißen "alla stessa viene assegnato personale del servizio".

In diesem Sinne bitte ich den Herrn Präsidenten diese Abänderung bei der Abstimmung zu berücksichtigen. Das Wort "altro" wird gestrichen.

(Riferendomi alla proposta del cons. Benedikter e ritornando all'intervento della cons. Emeri, vorrei fare presente che intendiamo depennare la parola "altro". Infatti, nel testo italiano, si legge testualmente "alla stessa viene assegnato altro personale del servizio tavolare e di quello catastale a seconda delle esigenze del lavoro", per cui nella nuova dizione si leggerebbe soltanto "alla stessa viene assegnato personale del servizio".

In tal senso prego il signor Presidente di voler tener conto, in sede di votazione, di questa modifica.

La parola "altro" è depennata.)

PRESIDENTE: Consideriamo questa proposta accettata dalla Giunta come un emendamento formale, perciò non lo mettiamo in votazione. Consideriamo l'articolo senza la parola "altro".

Qualcun altro chiede di intervenire? Nessuno.

Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'art. 3 come è stato preletto, con l'emendamento comunicato.

E' approvato ad unanimità.

Art. 4

Fanno parte della Commissione di reimpianto o di ripristino due o più fiduciari, di cui uno o più effettivi ed uno o più supplenti, designati dal Consiglio comunale fra le persone a conoscenza della situazione locale e residenti nel Comune o nella frazione in cui avviene il reimpianto o ripristino.

Il Commissario riveste la qualifica di pubblico ufficiale, corrisponde direttamente con le autorità per avere le informazioni necessarie, accerta l'identità delle persone, nomina e sente periti, è autorizzato ad accedere alla proprietà privata e compie le indagini opportune per accertare lo stato di fatto.

Art. 4

Der Kommission für die Wiederanlegung oder Wiederherstellung gehören zwei oder mehrere Vertrauenspersonen an, wovon eine oder mehrere wirkliche Mitglieder und eine oder mehrere Ersatzmitglieder sind, die vom Gemeinderat aus den Reihen der Personen namhaft gemacht werden, die die örtliche Situation kennen und in der Gemeinde oder in der Fraktion ansässig sind, in der die Wiederanlegung oder Wiederherstellung vorgenommen wird.

Der Kommissär bekleidet den Rang einer Amtsperson, setzt sich unmittelbar mit den Behörden in Verbindung, um die notwendigen Auskünfte zu erhalten, stellt die Identität der Personen fest, ernennt Sachverständige und hört sie an, ist ermächtigt das Privateigentum zu betreten und führt die entsprechenden Nachforschungen zur Festlegung des tatsächlichen Zustandes durch.

E' aperta la discussione sull'art. 4.

Ha chiesto la parola la cons. Emeri. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE EMERI: Esclusivamente a livello di piccole precisazioni.

Siccome qui apprendiamo, dopo aver letto l'art. 3, che di questa commissione non fanno soltanto parte il Commissario e i due dipendenti, uno regionale e l'altro del catasto, ma anche questi fiduciari, sarebbe meglio scrivere: "Fanno parte inoltre della Commissione...", in modo che sia chiaro che questo fiduciario o questi due fiduciari sono membri in più.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'assessore von Egen. Ne ha facoltà.

von EGEN: Ich möchte nur folgendes zur Kollegin Emeri sagen: Es kann ohne weiteres akzeptiert werden. Es ist vielleicht in dem Zusammenhang zu sagen, daß einer oder mehrere die von den Gemeinderäten ernannt werden können, je nach der Größe der Gemeinden, deshalb ist dieser Spielraum vorgesehen worden. Die Gemeinderäte können wenige oder mehrere Kommissäre ernennen.

Herr Präsident, wir können ohne weiteres das Wort "inoltre" noch hineinnehmen. Es ist dann vielleicht besser und deutlicher ausgesagt.

(Alla collega Emeri vorrei dire quanto segue: la sua osservazione può essere senz'altro accettata. A tal proposito è bene fare presente che i consigli comunali possono nominare uno o più commissari, dipende dalla dimensione dei vari comuni. Per questo motivo è stata prevista nella legge questa possibilità di gioco. I consigli comunali possono nominare pochi o molti commissari.

Signor Presidente possiamo inserire senz'altro la parola "inoltre": forse la dizione risulta più chiara.)

PRESIDENTE: Anche questo è un emendamento formale. E' stata aggiunta la parla "inoltre" nella prima riga. E' accettato dalla Giunta.

Qualcun altro chiede di intervenire sull'art. 4? Nessuno.

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo così emendato.

L'art. 4 è approvato ad unanimità.

Art. 5

La ripartizione del Libro fondiario e del Catasto, prima di proporre alla Giunta regionale il reimpianto o il ripristino di un Libro fondiario, deve verificare la concordanza tra la mappa e lo stato di fatto, far ispezionare e verificare dal tecnico catastale l'intero territorio procedendo, ove occorra, al rilievo, totale o parziale, del comune catastale interessato.

Le variazioni conseguenti al rilievo devono essere introdotte in mappa e nei relativi atti catastali in via provvisoria.

Art. 5

Die Abteilung für Grundbuch und Kataster muß, bevor sie dem Regionalausschuß die Wiederanlegung oder die Wiederherstellung eines Grundbuchs vorschlägt, die Übereinstimmung zwischen der Mappe und dem tatsächlichen Zustand feststellen, vom Katastertechniker das gesamte Gebiet untersuchen und überprüfen lassen, wobei, wo dies notwendig ist, die gesamte oder teilweise Erhebung der betroffenen Katastralgemeinde vorzunehmen ist.

Die aus der Erhebung hervorgehenden Änderungen müssen einstweilig in der Mappe und in den entsprechenden Katastralakten eingetragen werden.

E' aperta la discussione sull'art. 5. Chi chiede di intervenire? Nessuno.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 5.

L' art. 5 è approvato all'unanimità.

Art. 6

Nel corso dei lavori preparatori si provvede alla compilazione dei verbali sulla base dei fogli di possesso, dell'elenco delle particelle e dei possessori, nonché a richiedere all'Ufficio del Catasto le copie aggiornate delle mappe catastali.

Art. 6

Im Laufe der vorbereitenden Arbeiten werden auf Grund der Besitzbögen, des Verzeichnisses der Parzellen und der Eigentümer die Niederschriften verfaßt und außerdem vom Katasteramt die auf den letzten Stand gebrachten Ausfertigungen der Katastraldecken verlangt.

E' aperta la discussione sull'art. 6. Chi chiede di parlare? Ha chiesto la parola il cons. Benedikter. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Zum deutschen Text, wir übernehmen ja - glaube ich -, zum größten Teil ein altösterreichisches Gesetz. Jetzt wenn der Urtext heißt "Verzeichnis der Eigentümer", dann wäre das Wort "possessori" nicht das richtige Wort, sondern dann müßte es anders lauten.

Das Grundbuchsgesetz ist seinerzeit selbstverständlich auch in Italienisch verlautbart worden; auch italienisch war ein Urtext. Hat es da auf deutsch "Eigentümer" und auf italienisch "possessori" geheißen.

Bitte das möchte ich wissen.

(In merito al testo di lingua tedesca. Se non erro stiamo assumendo delle norme contenute in una legge dell'antica Austria. Nel testo originario si legge "Verzeichnis der Eigentümer", per cui la traduzione possessori non sarebbe esatta; a mio avviso necessiterebbe un'altra dizione.

La legge sul libro fondiario è stata, a suo tempo, pubblicata anche in lingua italiana, dunque esiste anche un testo originario italiano. Desidero sapere se nella dizione originaria tedesca si usa la parola "Eigentümer" ed in quella italiana la dizione "possessori.")

PRESIDENTE: Proprietari, perché al Libro fondiario c'è l'elenco dei proprietari, non dei possessori.

La parola all'ass. von Egen.

von EGEN: Es heißt, also auf deutsch "Verzeichnis der Eigentümerkartei", also in deutscher Sprache heißt das ganz eindeutig, und wir reden auch immer in unseren Ämtern, das Verzeichnis der Eigentümerkartei.

(Unterbrechung)

von EGEN: ... "registro dei proprietari" müßte das heißen. Ja, ganz genau,

der Eigentümer...

Wir ändern das ab und wir sagen "l'elenco delle particelle e dei proprietari", weil wir es auch in deutscher Sprache so gebracht haben; es ist auch vom ursprünglichen Text so übersetzt worden. Also der österreichische Text hat uns als Vorlage gedient, man ist auch vom Gesetz von 1889 ausgegangen, und hier im Artikel 6 steht genau drinnen "des Verzeichnisses der Parzellen und der Eigentümer".

Hier ist der Artikel 11 des alten - moment ich schaue nur nach -, Gesetzes und hier steht drinnen "gli elenchi del possesso catastale dei simili possessori...", "l'elenco alfabetico dei possessori secondo il formulario 8" und auf deutsch hat es im Paragraphen 11, Absatz 3 geheißen "alphabetisches Verzeichnis der Besitzer". Ja, es müßte heißen "alphabetisches Verzeichnis der Eigentümer", das ist ganz klar und eindeutig und nicht "der Besitzer".

Im alten Text hat es so geheißen.

(In lingua tedesca si legge "Verzeichnis der Eigentümer Kartei"; dunque in lingua tedesca la dizione è chiara e anche nei nostri uffici usiamo tale dizione e cioè "Verzeichnis der Eigentümer Kartei".

(Interruzione)

von EGEN: ..."Registro dei proprietari" questa dovrebbe essere la dizione esatta. Esattamente, dei proprietari...

Appportiamo pertanto questa modifica "l'elenco delle particelle e dei proprietari", poiché anche in lingua tedesca abbiamo usato tale dizione; anche la traduzione dal testo originale risulta in questi termini. Abbiamo usato come base il testo austriaco; siamo partiti dalla legge del 1889 e all'art. 6 si legge testualmente: "Des Verzeichnisses der Parzellen und der Eigentümer".

Questo è l'art. 11 della vecchia legge - un momento controllo subito - ed infatti da qui risulta: "Gli elenchi del possesso catastale dei simili possessori...", "l'elenco alfabetico dei possessori secondo il formulario 8" mentre al paragrafo 11, capoverso 3, del testo di lingua tedesca si legge: "Alphabetisches Verzeichnis der Besitzer" si dovrebbe invece leggere "Alphabetisches Verzeichnis der Eigentümer", la qual cosa risulta chiara ed inequivocabile; non dovrebbe risultare la dizione "der Besitzer".

Il vecchio testo è di questo tenore.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTHER: Nicht von ungefähr, als es im italienischen Text "possessori" heißt, weil das der ursprüngliche Text ist, aber die Frage letzten Endes, dann soll es doch endlich entschieden werden, sozusagen bereinigt werden, worauf kommt es an, auf "den Eigentümer" oder auf "den Besitzer". Das sind zwei verschiedene Dinge; das Wort "Eigentümer" beziehungsweise "proprietario", oder "possessore" beziehungsweise "Besitzer".

(Non intendo parlare di approssimazione, in quanto nel testo italiano si legge "possessori", essendo questo il testo originale, ma infine il problema si presenta in questi termini, che dobbiamo decidere, o meglio chiarire di chi si tratta: se si tratta dei "proprietari" o di "possessori". Sono due cose ben distinte. Dobbiamo quindi decidere il significato della parola "Eigentümer" ossia "proprietario", o "possessore", ossia "Besitzer".)

PRESIDENTE: La parola all'ass. von Egen.

von EGEN: Ich glaube, wir werden uns schon auf das Wort "Eigentümer" einigen müssen, denn in das Grundbuch werden ja die Eigentümer eingetragen und nicht die Besitzer.

Für jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Juristen sind, muß geklärt werden, daß ein Dieb auch Besitzer sein kann, wenn er etwas stiehlt und er sich das dann aneignet, aber er ist nicht der Eigentümer von dem, was er sich eben genommen hat; oder ein Mieter kann auch Besitzer sein, wenn er die Wohnung benützt und in ihr lebt, aber er ist noch lange nicht der Eigentümer, sondern das ist eben der Vermieter und wenn wir schon diese primäre Gesetzgebung haben so ist es richtig, wenn wir uns hier in diesem Regionalrat auch auf diese juristischen eindeutigen Begriffe festlegen und deswegen schlage ich auch vor, daß wir hier eben "Verzeichnis der Eigentümer" und nicht "possessori" sagen, sondern "proprietari".

(Ritengo che dovremmo concordare sulla dizione "proprietari", in quanto nel tavolare vengono registrati i proprietari e non i possessori.

Per le collegh e i colleghi che non sono dei giuristi, si deve chiarire che un ladro può essere anche un possessore, se egli si

appropriata di quanto ha rubato, ma non può mai essere il proprietario della refurtiva; un conduttore di alloggio può essere anche il possessore, se usa l'alloggio in cui vive, ma ciò non significa che ne è proprietario; questa qualità spetta al locatore. Se quindi disponiamo di questa competenza primaria, è giusto stabilire in Consiglio regionale questi concetti giuridici in maniera inequivocabile e pertanto propongo di inserire nella norma "Elenco dei proprietari" e non "dei possessori".)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la cons. Emeri. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE EMERI: E' esatto quanto è stato detto finora, tanto più che un registro dei possessori non esiste, mi sembra, all'Ufficio tavolare. Quindi sarebbe inutile cercarlo. All'Ufficio tavolare il registro dei proprietari c'è.

Facendo un passetto più in là, si potrebbe usare, invece che "elenco", il termine "registro", che è quello che viene comunemente usato nella legge tavolare.

PRESIDENTE: La parola all'assessore von Egen.

von EGEN: Ich muß mich noch einmal zu Wort melden. Es ist hier ein kleines Mißverständnis entstanden.

Im Grundbuch, sprechen wir vom "Verzeichnis der Eigentümer" und vom "registro dei proprietari". Hier aber ist das "Verzeichnis der Besitzer" gemeint, "foglio di possesso", also der Besitzbogen, so wie dieses Verzeichnis in den Katasterämtern aufscheint.

Also das ist ein anderes Verzeichnis und dies wird hier eben hergenommen. Im Laufe der vorbereitenden Arbeiten werden aufgrund der Besitzbögen, des Verzeichnisses der Parzellen und der Eigentümer die Niederschriften verfaßt usw.

Dieser Artikel 6 bezieht sich auf das Verzeichnis der Besitzer, so wie sie in unseren Registern, in den Katasterämtern aufscheinen, denn auch in unseren Katasterämtern haben wir nach Katastralgemeinden geordnet, in alphabetischer Reihenfolge sämtliche Besitzer, denn der Auszug aus den Katasterdiensten, heißt Besitzbogen. Das heißt Besitzbogen und dieses alphabetisches Verzeichnis, ist das Verzeichnis der Besitzer, das die Katasterämter führen.

Ist dies somit geklärt? Wenn es sich auf die Katasterdienste bezieht, dann könnte man es auch so lassen...

(Unterbrechung)

von EGEN: ...juristisch ist dies der Besitzer, aber wir haben immer Besitzbogen gesagt, denn dann müßte man nicht mehr Besitzbogen sagen, sondern Eigentumsbogen, aber wir wissen genau, daß zwischen Besitz und Eigentum ein Unterschied besteht, dies haben wir jetzt gerade debattiert.

(E' sorto nuovamente un malinteso.

Nel tavolare si parla di "Verzeichnis der Eigentümer" e del "registro dei proprietari". Nel caso specifico si intende "elenco dei possessori" dunque, "il foglio di possesso", come risulta dall'elenco degli uffici catastali.

Si tratta quindi di un altro elenco che viene preso a base. Nel corso dei lavori preparatori si compileranno dei verbali sulla base dei fogli di possesso, dell'elenco delle parcelle e dei proprietari.

Questo articolo 6 si riferisce all'elenco dei possessori, come risultano dai nostri registri negli uffici catastali, in quanto anche negli uffici catastali tutti i possessori sono elencati in ordine alfabetico e suddivisi per comuni catastali. Si tenga presente che l'estratto rilasciato dai servizi catastali si chiama foglio di possesso. Quindi il rispettivo elenco alfabetico è l'elenco dei possessori come risulta dagli uffici catastali.

E' quindi tutto chiarito? Riferendosi ai servizi catastali, si potrebbe lasciare questa dizione...

(Interruzione)

von EGEN: ... giuridicamente trattasi del possessore; tale documento è stato sempre nominato foglio di possesso. In tal caso si dovrebbe nominarlo foglio di proprietà, ma sappiamo benissimo che tra possesso e proprietà esiste una differenza, che è stata peraltro qui dibattuta.)

PRESIDENTE: Signori consiglieri, non facciamo dialoghi. Qui siamo in discussione del disegno di legge, articolo 6. E' stato proposto un emendamento formale, che è stato accettato dalla Giunta, per sostituire la parola "possessori" con la parola "proprietari".

Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo così emendato.

La Giunta conferma la parola possessori?

No. Va bene. Allora viene sostituita la parola "proprietari" a quella precedente di "possessori".

Detto questo, se nessun altro chiede la parola, io pongo in votazione l'art. 6 così emendato.

L'art. 6 è approvato all'unanimità.

Art. 7

I rilievi sono espletati nella sede del Comune o della frazione alla quale il comune catastale appartiene.

Per l'inizio dei rilievi il Commissario fissa un giorno da rendersi noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggersi all'albo della Pretura, dell'Ufficio Tavolare e Catastale competenti per mandamento, del Comune interessato e dei Comuni limitrofi.

Dell'avviso è inviata copia alla Ripartizione del Libro Fondiario e del Catasto, alla Corte d'Appello, al Commissario del Governo, all'Intendenza di Finanza, alle Amministrazioni regionale e provinciale, competente per territorio, al Comprensorio od alla Comunità di Valle, al Genio Civile, al Commissariato per gli Usi Civici ed al Giudice tutelare del mandamento.

Il periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso e la convocazione delle parti non può essere inferiore a 30 giorni.

L'avviso deve precisare se trattasi di reimpianto o di ripristino, totale o parziale.

L'avviso deve contenere l'indicazione della sede della Commissione con l'osservazione che verranno singolarmente convocate, nel corso dei rilievi, tutte le persone aventi un interesse legale nel rilievo dei rapporti del diritto di proprietà e degli altri diritti reali.

Chiunque abbia interesse può comparire, anche se non citato, avanti al Commissario e produrre i documenti atti a dimostrare e a tutelare i propri diritti.

Art. 7

Die Erhebungen werden im Amtssitz der Gemeinde oder der Fraktion durchgeführt, der die Katastralgemeinde angehört.

Für den Beginn der Erhebungen legt der Kommissär einen Tag fest, der mittels einer im Amtsblatt der Region zu veröffentlichten Kundmachung bekanntgegeben und an der Amtstafel des Bezirksgerichtes,

des nach Gerichtsbezirk zuständigen Grundbuchs- und Katasteramtes, der betroffenen Gemeinde und der angrenzenden Gemeinden angeschlagen werden muß.

Eine Ausfertigung der Mitteilung wird der Abteilung für Grundbuch und Kataster, dem Oberlandesgericht, dem Regierungskommissär, der Finanzintendantur, den örtlich zuständigen Regional- und Landesverwaltungen, der Gebietsgemeinschaft oder der Talgemeinschaft, dem Staatsbauamt, dem Kommissär für die Gemeinnutzungsrechte und dem Vormundschaftsrichter des Gerichtsbezirkes übermittelt.

Der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der Kundmachung und der Einberufung der Parteien darf nicht kürzer als 30 Tage sein.

In der Kundmachung muß genau angegeben sein, ob es sich um vollständige oder teilweise Wiederanlegung oder Wiederherstellung handelt.

In der Kundmachung muß der Amtssitz der Kommission mit der Anmerkung angegeben werden, daß im Laufe der Erhebungen alle Personen einzeln einberufen werden, die ein rechtmäßiges Interesse an der Erhebung der Verhältnisse des Eigentumsrechtes und der anderen dinglichen Rechte haben.

Wer auch immer Interesse daran hat, kann, auch wenn er nicht einberufen wurde, vor dem Kommissär erscheinen und die Unterlagen zum Beweis und Schutz seiner Rechte vorlegen.

E' aperta la discussione sull'art. 7. Nessuno chiede la parola.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 7.
E' approvato ad unanimità.

Art. 8

Oltre alla pubblicazione dell'avviso si avrà cura di sensibilizzare, nel modo più opportuno, e d'intesa con l'amministrazione comunale interessata, la popolazione sull'importanza della procedura di reimpianto o di ripristino.

Art. 8

Neben der Veröffentlichung der Kundmachung ist dafür zu sorgen, in entsprechender Art und Weise und im Einvernehmen mit der betroffenen Gemeindeverwaltung die Bevölkerung auf die Bedeutung des Verfahrens zur Wiederanlegung oder Wiederherstellung aufmerksam zu machen.

E' aperta la discussione sull'art. 8. Nessuno chiede la parola.

Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'art.

8.

E' approvato ad unanimità.

Art. 9

Il Comune deve porre a disposizione i locali necessari per l'espletamento delle operazioni ed avere cura di prestare l'assistenza necessaria per assicurare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione.

Sono a carico della Regione le spese per le persone eventualmente chiamate a collaborare con il tecnico catastale nelle operazioni di misurazione.

Art. 9

Die Gemeinde muß die für die Durchführung der Amtshandlungen notwendigen Räume zur Verfügung stellen und dafür sorgen, den notwendigen Beistand zuleisten, um die ordnungsgemäße Abwicklung der Arbeiten der Kommission zu gewährleisten.

Die Ausgaben für jene Personen, die allenfalls zur Mitarbeit mit dem Katastertechniker bei den Vermessungen herangezogen werden, gehen zu Lasten der Region.

E' aperta la discussione sull'art. 9. Nessuno chiede la parola.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'art. 9.

E' approvato ad unanimità.

Art. 10

Tutti i titolari di diritti reali sugli immobili siti nel comune catastale interessato devono essere convocati singolarmente ed invitati ad intervenire ed eventualmente a presentare i documenti riferentisi ai loro diritti reali.

I titolari di diritti reali residenti nel Comune sono convocati a mezzo di un fiduciario od a mezzo del servizio postale.

Il Commissario invia convocazioni ai titolari di diritti reali che risiedano fuori del Comune ed agli emigrati all'estero.

Il Commissario convoca altresì gli enti pubblici interessati con l'invito a nominare un proprio rappresentante.

Art. 10

Alle Inhaber von dinglichen Rechten an Liegenschaften in der betroffenen Katastralgemeinde müssen einzeln einberufen und ersucht werden, zu erscheinen und allenfalls die ihre dingliche Rechte betreffenden Unterlagen beizubringen.

Die in der Gemeinde ansässigen Inhaber von dinglichen Rechten werden mittels einer Vertrauensperson oder durch die Post einberufen. Der Kommissär sendet den außerhalb der Gemeinde ansässigen Inhabern von dinglichen Rechten und den ins Ausland Ausgewanderten Einberufungen zu. Der Kommissär beruft außerdem die betroffenen öffentlichen Körperschaften mit der Aufforderung ein, einen Vertreter zu ernennen.

E' aperta la discussione sull'art. 10.

Ha chiesto di parlare il cons. Benedikter. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ich möchte fragen, wie man sich das vorstellt, - bitte das ist sicher vom altösterreichischen Gesetz übernommen -, daß also die Inhaber der dinglichen Rechte anstatt mit der Post eingeladen werden, mittels Vertrauensperson, wie das heutzutage vor sich gehen soll.

Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht eine andere Methode erfinden sollte, abgesehen von der Post, aber durch Vertrauensperson, das heißt, da muß erster eine Vertrauensperson des Inhaber des dinglichen Wertes ausfindig gemacht werden, diese Vertrauensperson wird dann zum Inhaber hingeschickt, damit er diesen einladet. Das ist eher kompliziert.

(Vorrei sapere come si riesce a tutti immaginare il tutto; senz'altro questa norma sarà stata assunta dalla legge dell'antica Austria, ma comunque qui è previsto che il titolare del diritto reale, anziché essere invitato per posta, deve essere invitato per mezzo di una persona di fiducia. Non comprendo come dovrebbe funzionare oggi questa procedura.

Non so, forse si dovrebbe trovare un altro metodo, a prescindere dalla posta, ma il metodo, per mezzo della persona di fiducia, impone innanzitutto di reperire questa persona di fiducia del titolare del valore oggettivo, e quindi inviarlo al titolare, affinché provveda a sua volta all'invito.

Il tutto mi sembra assai complicato.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la cons. Emeri. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE EMERI: A mio parere, siccome dalla mancata conoscenza del procedimento in corso possono derivare agli interessati conseguenze molto serie e molto gravi, io penso che debba essere introdotto un sistema di notifica più regolare e più preciso sotto il profilo proprio delle condizioni e dei modi.

E, da questo punto di vista, penso che si potrebbe fare riferimento al codice di procedura civile e dire che il procedimento di notifica deve avvenire con i modi previsti nel codice di procedura civile o quanto meno con alcuni di questi modi.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

von EGEN: Diese Vertrauenspersonen die hier genannt sind, werden von den Gemeinderäten ernannt, denn im Artikel 4 ist vorgesehen: "Der Kommission für die Wiederanlegung usw. gehören 2 oder mehrere Vertrauenspersonen an, wovon eine oder mehrere Ersatzmitglieder sind, die vom Gemeinderat ernannt werden, die die örtliche Situation kennen, die in der Gemeinde oder in der Faktion ansässig sind, wo eine Wiederanlegung oder eine Wiederherstellung des Grundbüches vorgenommen werden soll".

Es ist anzunehmen, daß diese Vertrauenspersonen, die Inhaber von dinglichen Rechten sind, oft von ganz speziellen Rechten, die in unserer Region bestehen, z.B. Wasserrechte, oder alte Servitutsrechte usw., die örtliche Situation genau kennen. Deswegen ist das hier von den altösterreichischen Bestimmungen übernommen worden, denn diese sind die Vertrauenspersonen, die im Artikel 4 vorgesehen sind und da diese Bestimmungen auch heute noch in Österreich zum überwiegenden Teil gelten, haben wir es als gut erachtet sie zu übernehmen, wobei ich wiederholen möchte, daß wir insgesamt 90 % der altösterreichischen Bestimmungen fast wortwörtlich übernommen haben.

Die Einberufung könnte durch die Post erfolgen, vielleicht durch eingeschriebenen Brief und nicht durch ein gewöhnliches Schreiben. Man könnte eventuell noch diese Änderung vornehmen, aber ich würde schon Wert darauf legen, trotzdem die Vertrauenspersonen vorzusehen. Entweder wird man durch die Vertrauensperson verständigt, oder durch eingeschriebenen Brief, weil solche Vertrauenspersonen oft die besonderen örtlichen Gegebenheiten genau kennen.

(Queste persone di fiducia qui menzionate, sono nominate dai consigli comunali, poiché l'art. 4 recita: "alla Commissione per il reimpianto, ecc. appartengono due o più persone di fiducia, di cui una o più sono membri supplenti, nominate dal consiglio comunale, che conoscono la situazione locale, che risiedono nei comuni o nelle rispettive frazioni, dove si procede ad un reimpianto o ad un riordino del libro fondiario".

E' da presumere che queste persone di fiducia, che sono titolari di diritti reali, talvolta di diritti specifici, che esistono nella nostra regione (ad esempio diritto sulle acque o antichi diritti di servitù ecc.), conoscano perfettamente questa situazione. Per questo motivo abbiamo assunto le norme antiche austriache. E si tenga presente che queste persone di fiducia sono quelle previste dall'art. 4 e, siccome queste norme in gran parte vigono anche in Austria, abbiamo ritenuto opportuno di assumerle. A tal proposito desidero ribadire che abbiamo assunto quasi letteralmente il 90% delle norme della vecchia Austria. L'invito potrebbe avvenire a mezzo posta, forse a mezzo di lettera raccomandata e non tramite lettera semplice. Si potrebbe eventualmente apportare ancora questa modifica, ma io direi in modo particolare di prevedere comunque le persone di fiducia. Nel caso specifico dunque l'invito avviene o per mezzo della persona di fiducia o per mezzo di lettera raccomandata, dato che queste persone di fiducia conoscono spesso nei minimi particolari le specifiche situazioni locali.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Benedikter. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Diese Erklärung ist, meiner Ansicht nach, ausreichend, daher ist es doch überflüssig vorzusehen, daß die Einberufung auch durch eine Vertrauensperson erfolgen kann, also gemäß Artikel 4, denn diese Aufgaben der im Artikel 4 vorgesehenen Vertrauenspersonen, sind nicht angegeben. Wir wären nie darauf gekommen, daß die Vertrauenspersonen, worüber man im Artikel 4 spricht, einen Inhaber dinglicher Rechte aufsuchen, um ihn zur Verhandlung einzuladen. Im italienischen Text liest man: "a mezzo di un fiduciario di cui all'articolo 4" - "die Vertrauensperson gemäß Artikel 4".

(Questa dichiarazione mi appare sufficiente, per cui è superfluo prevedere che l'invito possa avvenire anche per mezzo di persona di fiducia, dunque ai sensi dell'art. 4, poiché questi compiti dei fiduciari di cui si parla all'art. 4 non risultano dalla norma. Noi non saremmo mai riusciti a collegare le due cose, non avremmo mai potuto

comprendere che si trattava delle persone di fiducia di cui all'art. 4, le quali hanno, fra l'altro, il compito di presentarsi ai titolari di diritti reali, per invitarli a presenziare alla discussione.

Nel testo italiano si legge: "a mezzo di un fiduciario di cui all'art. 8" cioè "la persona di fiducia ai sensi dell'art. 4".)

MARZARI: Signor Presidente, io credo che qui si faccia riferimento al messo comunale oppure al servizio postale. Non mi pare che, per recapitare degli avvisi, sia necessario riferirsi ai fiduciari di cui all'articolo 4.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'ass. von Egen. Ne ha facoltà.

von EGEN: Wir können ohne weiteres, so wie der Abgeordnete Benedikter vorgeschlagen hat, den Bezug zum Artikel 4 herstellen und den zweiten Absatz des Artikels 10 wie folgt ergänzen: "Die in der Gemeinde ansässigen Inhaber von dinglichen Rechten werden mittels einer Vertrauensperson, gemäß Artikel 4, oder durch die Post einberufen".

Diese Vertrauenspersonen, die dieser Grundbuchsanlegungsbzw. Widerherstellungskommission angehören, die, wie gesagt, von den Gemeinderäten gewählt und ernannt werden, haben eben diese nahe Beziehung zu den Inhabern der dinglichen Rechte, sie machen sie darüber aufmerksam und sprechen mit ihnen. Das ist eine ihrer Aufgaben, sie werden ja deshalb in diese Kommission entsandt, der Gemeinderat wird nur solche Leute ernennen, von denen man weiß, oder vermutet, daß sie sich auf diesem Gebiet auskennen und eine bestimmte Erfahrung haben. Diese Vertrauenspersonen werden sich mit den Inhabern von dinglichen Rechten in Verbindung setzen und sie darüber aufmerksam machen, daß man sich mit diesen Rechten befaßt.

Es erscheint mir daher sinnvoll, diesen Bezug herzustellen, um Mißverständnisse zu vermeiden und zu klären, daß es sich um die Vertrauenspersonen des Artikels 4 handelt.

(Possiamo senz'altro stabilire un riferimento all'art. 4, come ha proposto il cons. Benedikter, per cui il secondo comma dell'art. 10 andrebbe integrato come segue: "I titolari di diritti reali residenti nel comune sono invitati, per mezzo di una persona di fiducia, di cui all'art. 4, oppure per mezzo posta".

Queste persone di fiducia, che appartengono alla commissione di reimpianto ossia ripristino del libro fondiario, che come già detto, sono elette e nominate dai consigli comunali, si trovano in stretto

rapporto con i titolari dei diritti reali, e quindi si presenteranno a loro per discutere del problema. Questo è uno dei compiti a loro spettanti ed è per questo motivo che vengono invitate in questa commissione, il consiglio comunale provvederà a nominare esclusivamente persone delle quali si sa o almeno si presume che abbiano una certa conoscenza della materia ed una determinata esperienza. Questi fiduciari si metteranno in contatto con i titolari di diritti reali per richiamare la loro attenzione sul fatto che ci si sta occupando di questi diritti.
Mi sembra pertanto opportuno stabilire questo riferimento, per evitare malintesi e per chiarire che si tratta sempre di fiduciari di cui all'art. 4.)

PRESIDENTE: A questo punto è stato presentato un emendamento che ritengo formale; la precisazione del fiduciario "di cui all'art. 4."

L'emendamento è stato accettato dalla Giunta.

Qualcun altro intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Allora pongo in votazione l'art. 10, con l'inserimento delle parole "di cui all'articolo 4" dopo le parole "di un fiduciario".
L'articolo 10 è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 11

Ai titolari di diritti reali che non hanno il libero esercizio dei loro diritti e non hanno rappresentanti legali, nonché a coloro la cui dimora è sconosciuta e non hanno nominato un loro procuratore, il Pretore del mandamento, su richiesta del Commissario, nomina, previe le necessarie sommarie indagini, un curatore speciale che li rappresenti in tutte le fasi della procedura.

Art. 11

Für die Inhaber von dinglichen Rechten, die ihre Rechte nicht frei ausüben können und keine gesetzlichen Vertreter haben, sowie für jene, deren Aufenthalt unbekannt ist und die keinen bevollmächtigten bestellt haben, ernennt der Bezirksrichter des Gerichtsbezirkes auf Antrag des Kommissärs nach den notwendigen summarischen Nachforschungen einen Prozeßkurator, der sie in allen Abschnitten des Verfahrens vertritt.

E' aperta la discussione sull'articolo 11.

Ha chiesto la parola il cons. Marzari. Ne ha facoltà.

MARZARI: Per una questione formale, per dire "Per i titolari" o "In luogo dei", ma non si può dire "Ai titolari" il Pretore nomina.

E' una questione linguistica mi pare.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare la cons. Emeri. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE EMERI: Vorrei chiedere chi possono essere questi titolari di diritti reali, che non hanno il libero esercizio dei loro diritti e non hanno rappresentanti legali. Perché veramente non riesco a capire.

L'espressione "che non hanno il libero esercizio dei loro diritti", significa che è già stato emesso un provvedimento giudiziario di interdizione o di inabilitazione, o vi è una minore età. Però, in tutti questi casi, contemporaneamente, avviene la nomina anche del rappresentante o vi è, se si tratta di un minore, per legge, la rappresentanza legale.

Quindi questa è una prima ipotesi. Mentre invece la seconda ipotesi "coloro la cui dimora è sconosciuta e non hanno nominato un loro procuratore", è chiaro che è realizzabile. Ma, la prima, mi domando quale può essere e se non sia questo un momento in cui si violano delle norme relative alla rappresentanza legale di minori o di incapaci, così uscendo, secondo me, dalla competenza nostra e violando le norme che regolano la rappresentanza legale.

PRESIDENTE: Altri che desiderano intervenire sull'art. 11? Mi sembra che la prima proposta di mettere "per i titolari", è una questione del tutto formale e che possa essere già accettata.

Ha chiesto la parola l'ass. von Egen. Ne ha facoltà.

von EGEN: Es ist hier generell drinnen, daß für Entmündigte oder Minderjährige, die noch nicht ihren Vormund, oder den Kurator haben usw., auf Antrag des Kommissärs dieser Kommission ein Prozeßkurator durch den Bezirksrichter ernannt werden kann.

Hier geht es um all jene Fälle von Minderjährigen, oder Entmündigten usw., die noch nicht einen gesetzlichen Vertreter haben. Solche Fälle kommen vor und daher wird durch den Bezirksrichter auf entsprechenden Antrag dieser Prozeßkurator ernannt, um das Verfahren weiterleiten zu können.

(E' una norma generale, che per gli interdetti o minorenni ancor privi di tutore o di curatore, ecc., il pretore possa nominare un curatore per questa procedura su istanza del commissario di questa commissione. Trattasi di tutti quei casi di minorenni o di persone interdette, ecc., ancor privi di rappresentante legale. Casi di questo genere si verificano e per questo il pretore provvederà, su istanza, a nominare un curatore per questo procedimento, per poter continuare la procedura.)

PRESIDENTE: Altri che chiede di intervenire sull'argomento? Nessuno.
Allora mi sembra di avere capito che la Giunta è d'accordo sulla questione, del tutto formale e linguistica, di sostituire alla parola "Ai" le parole "Per i".
Con questa modifica pongo in votazione l'art. 11.
E' approvato a maggioranza con un voto contrario e 5 astensioni.

Art. 12

Ai rilievi ed in particolare alle udienze deve assistere almeno un fiduciario effettivo o supplente.

Art. 12

Bei den Erhebungen und im besonderen bei den Verhandlungen muß wenigstens eine wirkliche Vertrauensperson oder Ersatzvertrauensperson anwesend sein.

E' aperta la discussione sull'art. 12.
Ha chiesto di parlare la cons. Emeri. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE EMERI: Questa norma in sostanza stabilisce il numero legale per la commissione, per la validità della sua composizione. Quindi andrebbe detto forse più chiaramente, perché, rispetto al numero dei componenti la commissione, si può dire che deve essere comunque presente, sempre, un fiduciario, ma bisognerà dire qualcosa anche sul numero legale di questa commissione, perché altrimenti può esserci solo il commissario e il fiduciario; il che mi sembra un po' poco.

PRESIDENTE: Se nessun altro chiede la parola, pongo in votazione l'art.

12.

E' approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 13

I rilievi hanno lo scopo:

- a) di esaminare e di accettare preliminarmente la consistenza delle varie porzioni degli edifici divisi materialmente, approntando i relativi schizzi provvisori a mezzo del tecnico catastale o di altro tecnico;
- b) di esaminare e di accettare se gli elenchi degli immobili e le mappe catastali siano esatti e completi, disponendo, a mezzo del tecnico catastale, le rettifiche mappali eventualmente necessarie;
- c) di esaminare e di accettare quali particelle costituiscono Masi Chiusi ai sensi della legge provinciale di Bolzano 29.3.1954, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) di esaminare e di accettare quali particelle devono formare corpi tavolari distinti e quali un corpo tavolare unico;
- e) di esaminare e di accettare i diritti di proprietà e le relative limitazioni, i diritti di godimento nonché i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge tavolare;
- f) di esaminare e di accettare la proprietà o le quote di comproprietà di beni immobili, collegate come diritti reali ad altri immobili, che devono essere iscritte a favore dei proprietari protempore degli immobili stessi;
- g) di esaminare e di accettare le servitù che gravano sui singoli immobili nonché i diritti connessi con il possesso degli stessi.

I diritti di passaggio e di acquedotto sono compresi nelle indagini del Commissario se risultano fondati su contratto, su disposizione di ultima volontà o su sentenza del giudice nonché se usucapiti, quando vi è il consenso degli interessati.

Nel caso che alberi siano oggetto di proprietà indipendente, detta relazione si annota nel Libro fondiario.

Art. 13

Die Erhebungen haben den Zweck:

- a) einleitend den Bestand der verschiedenen Anteile der materiell geteilten Gebäude zu überprüfen und festzustellen, wobei die entsprechenden vorläufigen Skizzen durch den Katastertechniker oder

- einen anderen Techniker angefertigt werden;
- b) zu überprüfen und festzustellen, ob die Verzeichnisse der Liegenschaften und die Katastralmappen richtig und vollständig sind, wobei die allfälligen notwendigen Mappenberichtigungen durch den Katastertechniker veranlaßt werden;
 - c) zu überprüfen und festzustellen, welche Parzellen im Sinne des Gesetzes der Provinz Bozen vom 29. März 1954, Nr. 1, und der nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen geschlossene Höfe bilden;
 - d) zu überprüfen und festzustellen, welche Parzellen selbstständige Grundbuchskörper und welche einen einzigen Grundbuchskörper bilden müssen;
 - e) die Eigentumsrechte und die entsprechenden Beschränkungen, die Nutzungsrechte sowie die juristischen Tatsachen zu überprüfen und festzustellen, die im Sinne der Art. 19 und 20 des Grundbuchsgesetz Gegenstand der Anmerkung bilden;
 - f) das Eigentum oder die als dingliche Rechte an andere Liegenschaften gebundenen Miteigentumsanteile an Liegenschaften zu überprüfen und festzustellen, die zugunsten der jeweiligen Eigentümer derselben Liegenschaften eingetragen werden müssen;
 - g) die Dienstbarkeiten, die die einzelnen Liegenschaften belasten, sowie die mit deren Besitz zusammenhängenden Rechte zu überprüfen und festzustellen.

Die Nachforschungen des Kommissärs umfassen die Wege- und Wasserleitungsrechte, wenn sie auf einem Vertrag, einer letztwilligen Verfügung oder einem gerichtlichen Urteil gründen, sowie, wenn sie ersessen worden sind, wenn die Zustimmung der Betroffenen vorliegt.

Falls Bäume selbstständige Vermögensobjekte bilden, wird das genannte Verhältnis im Grundbuch angemerkt.

E' aperta la discussione sull'art. 13.

Ha chiesto la parola il cons. Boesso. Ne ha facoltà.

BOESSO: Signor Presidente, egregi colleghi, io sono d'accordo con tutti i sette punti quando si dice "esaminare e accettare", ma mi rivolgerei all'assessore chiedendo se ne può essere aggiunto un altro, l'h), esaminare e accettare anche i contenuti.

E le faccio quella domandina facile facile: alludo a quelle paludi che da Egna vanno a Merano lungo l'Adige; queste cinquantennali paludi dove stanno guazzando in mezzo le rane, si dice; invece ci sono splendidi frutteti, sono nati degli alberghi, anche del terziario, si

sono fatti degli insediamenti.

Sono tutti su palude, sa, assessore. Forse lei non lo sa. E allora dovremmo dire: esaminare e accettare. Dato che facciamo un Libro fondiario, è la volta buona di mettere un po' d'ordine lungo questi circa 80 chilometri di palude. Lei sorride perché abita vicino alla palude. Lei, venendo da Caldaro, strada del vino, si trova in zona paludosa.

E allora non sarebbe serio, sempre per gli effetti dei redditi, delle tasse, e io li definisco evasori fiscali, sarebbe il caso di esaminare, accettare, e mettere ordine e dare il loro nome, chiamare Pietro quello che è Pietro e Giovanni quello che è Giovanni? Perché facciamo ridere, vedere che due contadini, due proprietari di terreni, a distanza di pochi chilometri, dicono: il mio vicino è in zona palude, poi quando vediamo il raccolto, quello fa più mele di me che sono magari spostato di un chilometro, e i miei meli danno meno di quelli che si trovano in queste paludi.

La signora Franzelin è immersa nelle paludi di Lana. Pensi ai suoi concittadini; bisogna bonificarli.

Dunque, caro assessore, se mi vuole cortesemente - lei sa che io faccio sempre delle domande cortesi - mettere anche quell'"esaminare e accettare il contenuto", se corrisponde questo foglio di possesso, per cui uno si presenta e dice che ha due ettari di palude e invece ha due ettari di frutteto, su cui la Provincia dà ampi mutui, lei lo sa, quarantennali al 3%, mutui che ho già detto che finisce di pagarli il nipote. Il padre fa il mutuo, il figlio continua e lo estingue al 3% il nipote.

Il cons. Benedikter sa anche lui dei mutui quarantennali per l'agricoltura, che sono ben dati se fossero veramente paludi, ma, siccome non sono paludi e sono anni che ci giriamo attorno, è bene che, facendo questa legge, che vedo trova l'unanimità di questo consesso e anche il mio voto favorevole, della mia parte politica, cerchiamo, se è possibile, di metterci un altro punto h): esaminare e accettare la corrispondenza.

Perché se io dico che ho una casa e invece ho un fienile, io vado al fondiario e mi si dice: ma lei, ha un fienile o ha una casa?

Allora ci dovrà essere qualcosa che giustifica questo esaminare e accettare.

Se mi vuol dar lumi, assessore, gliene sarei grato; poi eventualmente io prendo la parola per altri due minuti.

Io sono sempre brevissimo; ho parlato quattro minuti.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare la cons. Emeri. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE EMERI: Credo che la proposta del cons. Boesso non avrebbe alcun risultato, perché qui siamo in sede di reimpianto, di ripristino, per cui avrebbe applicazione eventuale, forse, chissà quando, e magari non per i comuni catastali interessati al problema specifico.

Io volevo parlare di altro. Mi sembra che il punto b), mentre per il punto a) è chiaro che, appunto, essendo che la diffusione degli edifici divisi in porzione materiale è recente, più recente della legge austriaca, probabilmente questo primo punto è stato introdotto ex novo.

Il secondo a me sembra un po' insufficiente, perché il punto b) dovrebbe essere quello che indica come si rivedono, si riesaminano la consistenza, i limiti, la corrispondenza delle particelle dalla realtà alle risultanze del libro tavolare.

Quindi a me sembra che non basti, intanto, parlare di rettifiche mappali; e nel registro reale non si fa niente?

Quindi, se questo è il punto che prende in esame la corrispondenza fra la realtà e l'ufficio tavolare delle particelle fondiarie e delle particelle edificiali, andrà, nel caso che questa corrispondenza non esista, rettificato anche il registro reale, a mio parere.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il cons. Mayr. Ne ha facoltà.

MAYR: Ich muß ganz kurz zu den Äußerungen des Kollegen Boesso Stellung nehmen. Obwohl er über ein beachtliches Informationsmittel verfügt, muß es ihm entgangen sein, daß die Katasterrevision im Etschtalboden so gut wie ausgeschlossen ist. Vom steuerrechtlichen Standpunkt aus, Kollege Boesso, ist die Katasterrevision, die Bewertung in einer örtlichen Kommission, aber auch in einer zentralen Kommission in Rom durchgeführt worden und daher ist Ihre Aussage, daß noch die alten Werte enthalten wären, nicht richtig.

Wenn Sie darauf anspielen, daß auf einem versumpften Gebiet zwischen Salurn und Meran blühende Obstgärten errichtet worden sind, so war es auch billig und recht, nachdem hier die Bonifizierung ohne öffentliche Mittel aufgrund von Eigenleistung vollzogen worden ist.

Nun aber ist die Katasterwertrevision erfolgt und daher glaube ich, ist auch der Punkt h), den Sie als zusätzlichen Punkt zu diesem Artikel vorgeschlagen haben, meines Erachtens, überflüssig.

(Devo prendere brevemente posizione in merito alle dichiarazioni del collega Boesso, poiché gli deve essere sfuggito, pur disponendo di un imponente mezzo di informazione, che nella Val d'Adige la revisione del catasto, sotto il profilo tributario, deve essere considerata conclusa, collega Boesso. Tale revisione, cioè la rivalutazione fondiaria, è stata approvata non soltanto da una commissione locale, ma anche da quella centrale a Roma, per cui le sue affermazioni, che vigerebbero ancora i vecchi valori, non sono esatte.

Se lei intende alludere che tra Salorno e Merano una zona paludosa è stata trasformata in fiorenti frutteti, ciò è avvenuto in maniera giusta ed equa, dato che le opere di bonifica non sono state eseguite con mezzi pubblici, ma con mezzi finanziari privati.

La revisione catastale quindi è avvenuta, per cui ritengo che il punto h), che intende proporre come emendamento aggiuntivo, possa essere ritenuto superfluo.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il cons. Marzari. Ne ha facoltà.

MARZARI: Io credo, signor Presidente e colleghi, che il problema posto da Boesso, sia pure in modo forse un attimino scherzoso, come usa fare qualche volta, e ripreso adesso dal collega Mayr, sia un problema reale.

Perché è ben vero che possiamo fare un ragionamento attorno all'aggiornamento della rendita catastale e quindi anche delle tasse che uno paga. E ci sono i famosi coefficienti che ogni anno vengono indicati. Chi ha fatto il 740, come me, ieri sera, se ne è reso conto che cambiano di anno in anno. Ma non è questo il problema.

Così come non possiamo limitarci a considerare le paludi di Caldaro, bonificate a spese dei contadini e quindi, certo, potranno anche aver diritto di pagare relativamente meno tasse che se fossero considerate non più paludi.

Ma faccio un altro caso. I pascoli che sono, per centinaia e centinaia di ettari, diventati bosco; i campi che sono, per centinaia e centinaia di ettari, diventati prato e i prati che sono, per migliaia e migliaia di ettari, diventati pascoli.

Questa è una realtà vastissima, sicuramente, in Provincia di Trento. Certo, molto meno in Provincia di Bolzano; bisogna darne atto. Da questo punto di vista credo che lì è cambiato ben poco, ma in Provincia di Trento c'è anche una legge sulle terre incerte, approvata nel 1982, che quantificava in migliaia e migliaia gli ettari di terreno ormai incerto, ecc., e quindi il pascolo è diventato realmente bosco; vi

si trovano le piante ormai alte. Dove c'erano i campi, ci sono i prati o pascoli e via di seguito. Oltre che il discorso dell'arativo, dell'orto, che non c'è più, o del fienile che è diventato uno splendido appartamento.

Queste sono situazioni reali, molto estese, parlo con certezza di dire delle cose che hanno un fondamento reale per la Provincia di Trento; non osò avventurarmi in giudizi sulla Provincia di Bolzano. Mi domando - ed è un dato di ignoranza che confesso - se è questa la sede per porre il problema e dire che, mentre si fa questo enorme lavoro di revisione, si può anche dire: lì dove c'era un pascolo e non c'è più, scrivere, da adesso in avanti, che lì è un bosco, perché si vede, e i fiduciari lo possono dimostrare, anche i commissari, o se dobbiamo parlarne in altra sede.

Io sono dispostissimo a dire che questa non è la sede, che va fatta altrove, ma ho l'impressione che ha un fondamento l'osservazione di chi chiede che si ponga mano anche alla verifica della destinazione reale, non della vocazione. Perché, se c'era un campo una volta, potrà esserci anche domani, ma della destinazione reale, oggi, di quel terreno bisogna accertarsi.

Quindi io credo che non possiamo liquidarla in due e due fa quattro. Vorrei su questo avere la possibilità di un approfondimento.

PRESIDENTE: Signori consiglieri, il Consiglio era stato convocato fino alle ore 13.

A questo punto pensavo di poter giungere a votare l'art. 13. Senonché è stato presentato un emendamento, la problematica aperta mi sembra abbastanza interessante, per cui non si arriverà certamente alla votazione.

Allora suspendiamo la seduta e riprenderemo la prossima volta.

La seduta è tolta.

(Ore 13.07)